

CLXXXVII.

SEDUTA POMERIDIANA DI VENERDÌ 30 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge:		ANDREOTTI	11665, 11668
(<i>Approvazione da parte di Commissioni</i>		DE MARTINO CARMINE	11665
<i>in sede legislativa</i>)	11663	CASTELLI AVOLIO, <i>Presidente della Com-</i>	
(<i>Presentazione</i>)	11657	<i>missione</i>	11666, 11670
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	11662	TREMELLONI, <i>Ministro delle finanze</i>	11666
		CECCHERINI	11670
		VALESCCHI	11670
Disegni di legge (<i>Discussione e approva-</i>		Disegno di legge (<i>Seguito della discus-</i>	
<i>zione</i>):		<i>sione</i>):	
Modificazioni alle norme relative alle		Stato di previsione della spesa del Mini-	
agevolazioni tributarie a favore della		stero dell'interno per l'esercizio fi-	
piccola proprietà contadina. (848) . .	11639	nanziario 1954-55 (1010)	11672
PRESIDENTE	11639, 11648, 11649	PRESIDENTE	11672
DI GIACOMO	11640, 11644, 11655	GAUDIOSO	11672
SEDATI, <i>Relatore</i>	11642, 11645, 11651		
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le</i>		Proposte di legge:	
<i>finanze</i>	11643, 11646	(<i>Approvazione da parte di Commissioni</i>	
	11647, 11648, 11652, 11654	<i>in sede legislativa</i>)	11663
MICELI	11645, 11653	(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	11662
SANSONE	11646, 11653		
AUDISIO	11647, 11648, 11649	Proposte di legge (<i>Svolgimento</i>):	
GERMANI	11648, 11654	PRESIDENTE	11638
BUCCIARELLI DUGCI	11649	CECCHERINI	11638
DE MARZI	11651, 11652	RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per</i>	
GORINI	11651	<i>l'interno</i>	11638
SPONZIELLO	11655	VEDOVATO	11639
CAVALIERE STEFANO	11655	SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la</i>	
Istituzione di un'addizionale ai diritti		<i>pubblica istruzione</i>	11639
erariali sui pubblici spettacoli. (1046)	11655		
PRESIDENTE	11655	Interrogazioni (<i>Annunzio</i>):	
GENNAI TONIETTI ERISIA	11655	PRESIDENTE	11681, 11685
PIERACCINI	11658	ROBERTI	11685
CAVALLARI VINCENZO	11660, 11669, 11671		
ANGIOY	11663	Risposte scritte ad interrogazioni (<i>An-</i>	
SELVAGGI	11664, 11669	<i>nunzio</i>)	11663
		Votazione segreta.	11672, 11679

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

La seduta comincia alle 16.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Ceccherini, De Vita, Paolo Rossi, Macrelli, Gian Carlo Matteotti, Simonini, Secreto, Castellarin, l'Eltore, Martoni e Camangi:

« Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali » (1054).

L'onorevole Ceccherini ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

CECCHERINI. Il problema della revisione del trattamento economico dei dipendenti statali attende una soluzione che non sia precaria: essa non può essere più dilazionata, sia per le condizioni degli statali, sia per la necessità, sempre più impellente, di ordinare definitivamente tutta la materia.

Fino ad oggi il problema, lungi dall'essere avviato a soluzione, è stato in sostanza eluso con l'emanazione, di volta in volta, di provvedimenti di contingenza, diretti più ad ovviare alle necessità più urgenti che a risolvere il problema nella sua interezza.

Ne è risultato un sistema disorganico e provvisorio, che senza comporre la questione ne ha addirittura aggravato i termini.

Noi riteniamo che la sistemazione e il miglioramento delle retribuzioni possano essere attuati attraverso la redistribuzione perequata dei fondi stanziati in bilancio, senza imposizione di nuovi oneri al bilancio dello Stato. Infatti, i calcoli di redistribuzione perequata (che i colleghi troveranno nella tabella allegata alla proposta di legge) sono stati compiuti sulla base delle cifre del bilancio di previsione 1953-54, che prevede una spesa complessiva di 962 miliardi di lire per i dipendenti per lo Stato, cifra già elevata a 1.040 miliardi dal bilancio di previsione per l'esercizio 1954-55. Quindi, vi è un cuscinetto, diciamo così, di 78 miliardi che giuoca a favore della proposta di legge in esame; proposta che eliminerebbe il sistema delle indennità fuori bilancio perché porterebbe gli stipendi dei dipendenti dello Stato al livello raggiunto da categorie del settore meno depresso, rimoverebbe una causa di grande scontento e alla vigilia del riordinamento generale della pubblica ammi-

nistrazione basato su nuovi criteri predisporrebbe un sistema retributivo uniforme fondato su un concetto di uguaglianza e di giustizia distributiva.

Non appaia strana questa proposta di legge che porta il mio nome insieme con quelli di altri colleghi, in quanto il mio nome è legato ad un'altra proposta di legge, all'esame attualmente della IV Commissione, che riguarda la proroga dei diritti casuali. Ora, con questa proposta di legge si dimostra che non siamo per i casuali ma siamo per impedire che i funzionari e gli impiegati statali delle categorie minori, le quali assorbono dal 70 all'80 per cento dei diritti casuali, non siano costretti a vedersi decurtare il già striminzito stipendio di quelle 5, 6, 7, 10 mila lire mensili che rappresentano i diritti che essi percepiscono.

Ciò premesso credo di poter affermare quanto ben note siano le precarie condizioni in cui oltre un milione di cittadini italiani dipendenti dallo Stato vivono e lavorano. Non è possibile, secondo noi, rimandare ulteriormente tale situazione senza causare tra essi un senso di maggior sfiducia e di scontento. L'aspirazione più viva è quella di un riordinamento immediato del sistema retributivo, che ponga fine a tutte le ingiustificate sperequazioni in atto.

Concludo con la considerazione che non appare ormai possibile rimettere il riordinamento del trattamento economico degli statali alla emanazione della legge-delega e quindi delle leggi delegate. Ciò significherebbe forse un ritardo di vari mesi, mentre il problema richiede, ad avviso nostro, una soluzione rapida e radicale.

Mi auguro, onorevoli colleghi, che vogliate esprimere parere favorevole alla presa in considerazione di questa proposta di legge, presentata in accordo col comitato di coordinamento tra l'Unione italiana del lavoro ed i sindacati autonomi degli statali.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Il Governo ha già provveduto presentando una richiesta di delega che ha avuto l'approvazione del Senato e che si trova ora davanti alla Camera dei deputati; con la delega sarà possibile risolvere il problema economico dei dipendenti statali collegato con la loro sistemazione dal punto di vista giuridico. Tuttavia, premesse queste considerazioni e con le consuete riserve, il Governo non muove obiezioni alla presa in considerazione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Ceccherini.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Vedovato, Segni, Gonnella, Bettiol Giuseppe, Tosato, Resta e Vischia:

« Elevamento a lire 10 milioni del contributo annuale a favore dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento ». (1076).

L'onorevole Vedovato ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

VEDOVATO. La proposta di legge è accompagnata da una relazione abbastanza ampia perché mi corra l'obbligo di illustrarla ulteriormente. Trattasi d'una questione che sta a cuore di tutti gli studiosi del periodo rinascimentale e non soltanto di questi, ma di tutte le persone colte, di tutti gli amanti della cultura che sono consapevoli della portata storica, sia di testimonianza che di lievitazione, dei valori del linguaggio letterario e figurativo che sono stati la base fondamentale di quel periodo della civiltà italiana ed europea.

È a tutti noto che la genialità eccelsa degli italiani del tempo ebbe impulsi determinanti in Firenze e s'irraggiò per l'Italia, le cui principali città, da Roma a Milano, da Venezia a Bologna, ed ai grandi centri dell'Italia meridionale, Napoli e Palermo, in quelle vicende di una civiltà nuova ebbero il dono di particolari funzioni creatrici. Ciò spiega perché, fin dal 1937, quando si prospettò l'opportunità della creazione di un Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, tutte le forze vive del paese aderirono all'iniziativa e portarono il loro attivo contributo perché se ne attuassero i presupposti; finché, col sopraggiungere della guerra e soprattutto per le crisi finanziarie successive, le attività programmate ebbero a subire un rallentamento.

Quando l'istituto sorse, fu dotato di un contributo statale annuo di lire 30 mila che successivamente, nel 1947, fu elevato a lire 600 mila; ma esso era ancora insufficiente, tanto che, da parte del Ministero della pubblica istruzione e in particolare della direzione generale accademie e biblioteche, fu provveduto con sovvenzioni straordinarie di qualche milione. Tutto ciò, se consentì

all'istituto, saggiamente diretto, la ripresa delle attività, non valse ad evitare che lo sviluppo ne fosse difficoltoso, proprio nel momento in cui un potenziamento si faceva sentire più urgente per voto di studiosi italiani e stranieri che sempre più numerosi frequentano l'istituzione fiorentina che ha anche diramazioni in altre città d'Italia e all'estero, in quanto essa ha provveduto a costituire 6 sezioni in Italia e 5 fuori.

Di questa attività dell'istituto è ampiamente detto nella relazione, e pertanto su di essa non mi soffermo. Sta di fatto che da una attenta valutazione di tale attività e da una considerazione non meno attenta di quelle che sono le esigenze e le prospettive dell'istituzione, si può dedurre che la richiesta di un contributo annuo, a carico dello Stato, di lire 10 milioni è tale da non poter non trovare che consensi unanimi.

Ed è nella speranza che un consenso unanime ci sia anche in questa Camera, che mi sono permesso di presentare la proposta di legge sottoposta alla vostra considerazione.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Vedovato.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina. (848).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Di Giacomo, che ha presentato anche il seguente ordine del giorno:

La Camera,

al fine di evitare errori, anomalie e disparità di interpretazione ed applicazione del-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

la legge a favore della piccola proprietà contadina;

considerata l'opportunità di stabilire che per i trasferimenti con atti stipulati all'estero possa derogarsi dalla contestualità della dichiarazione prevista dall'articolo 2 della legge stessa;

ritenuto che la disponibilità di una casa atta al servizio dei fondi costituisce un elemento molto importante per la funzionalità della piccola proprietà contadina,

invita il Governo:

a) ad impartire agli organi competenti le necessarie istruzioni per l'applicazione dei benefici tributari agli atti di trasferimento di quote ideali o *pro-indiviso*, agli atti di trasferimento di fondi tra parenti, agli atti di acquisto in favore di minori ed inabili al lavoro, appartenenti a nuclei familiari che dedicano la loro normale attività alla coltivazione manuale della terra;

b) a predisporre provvedimenti volti a stabilire che per gli atti esteri la dichiarazione di cui all'articolo 2 possa essere fatta al momento del deposito o della registrazione dell'atto stesso;

c) ad estendere le agevolazioni tributarie ai trasferimenti dei detti fabbricati, anche se acquistati con atto separato da quello dell'acquisto dei fondi.

Ha facoltà di parlare e di svolgere questo l'ordine del giorno.

DI GIACOMO. A nessuno sfugge l'eccezionale portata della legge che ci approntiamo ad approvare nei confronti della categoria in cui favore essa è stata scritta: la categoria dei coltivatori manuali dei loro piccoli fondi, costituita da circa 8 milioni di persone.

Io ho preso la parola per richiamare l'attenzione della Camera e più ancora del Ministro su quattro punti che, a mio avviso, non sono ben chiari, così come non lo erano nella legge del 1948: primo: quote ideali o *pro indiviso*; secondo: stipula di atti all'estero; terzo: trasferimenti di fondi tra parenti; quarto: acquisti fatti in testa a minori o a minorati dai loro legali rappresentanti.

Nella lucida relazione della Commissione si riconosce giusto che ad atti del genere devono estendersi le provvidenze della legge, e si aggiunge che non era indispensabile elencarli nell'articolo 1, in quanto possono essere compresi nelle categorie già previste, di cui costituiscono un tipo particolare.

Io potrei essere d'accordo, eccetto che per gli atti esteri, in linea teorica con la tesi del-

l'onorevole relatore, perché essa risponde al sistema d'interpretazione delle leggi.

Stento però a credere che gli organi esecutivi si mostreranno altrettanto ben disposti a dare in tali sensi uniforme interpretazione ed applicazione agli articoli di questa legge, specie per la perplessità che può essere generata dalla non troppo felice dizione dell'articolo 8.

A me sembra che sarebbe stato molto opportuno elencare espressamente gli atti di cui sto parlando, tanto più, che contenendo l'articolo 1 una elencazione, questa dà agevolmente adito alla disputa — cui immancabilmente sono portati gli interpreti — se l'elencazione di cui all'articolo 1 sia tassativa o solo esemplificativa, ed in quale dei sei numeri possa farsi rientrare ciascuno dei quattro tipi di negozi giuridici in discussione.

Dirò meglio: la difficoltà non consiste nella possibilità o meno di poter escludere quegli atti dalla dizione dell'articolo 1, perché tutti possono rientrare sotto una delle sei ipotesi in esso elencate.

I dubbi e le perplessità degli uffici, che purtroppo sono spesso inclini ad un certo qual rigore in danno dei beneficiari e vestiti di un non sempre encomiabile *habitus* fiscale, i loro dubbi e perplessità sono generati dalle norme che seguono la prima.

Cominciamo, infatti, dall'articolo 2 che stabilisce: « le agevolazioni tributarie sono applicabili quando l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra ».

Stando alla lettera di questa disposizione, il procuratore del registro potrebbe rifiutarsi di concedere il beneficio, se l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia un minore o un membro della famiglia inabile al lavoro.

Ed invece, noi siamo ben consci che lo spirito della legge non è questo, ed esso, con una sì rigorosa letterale interpretazione verrebbe ad essere frustrato.

Se scopo della legge è la formazione della piccola proprietà contadina, e mezzo per favorire questo alto fine sociale, sono le agevolazioni tributarie al nucleo familiare che vuole formarsela, poco importa se l'acquisto venga effettuato in testa di un componente di quel nucleo stesso, che sia, per ragione di età, o altro, inabile al lavoro.

E proprio lo stesso articolo 2, come qualche altra espressione contenuta negli articoli successivi, segnatamente quello del già citato articolo 8, può rendere opinabile per gli

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

organi esecutivi l'applicabilità della legge alle quote così dette ideali.

Stando alla lettera degli articoli in questione, potrebbe sostenersi che la norma si limita alle persone fisiche, *uti singuli*, e non contempla una riunione di più persone che, in comune, acquista un fondo indiviso, di cui a ciascuno spetta una quota ideale.

Io interpreto le norme nel senso che se tutti i singoli facenti parte di una tale società, di fatto o legalmente costituita (esempio cooperativa), si trovano nelle condizioni soggettive ed obiettive volute dalla legge, e se l'entità delle quote risulta dall'atto di trasferimento, il beneficio non può negarsi.

Ma converranno nello stesso ordine di idee tutti gli uffici compartimentali e i procuratori del registro?

Come pure — e qui è un altro inconveniente — il procuratore del registro, potrà anche chiedersi se il beneficio sia applicabile all'acquirente di una quota ideale (esempio: cessione dei diritti di un coerede) da distaccarsi in tempo successivo dal complesso indiviso.

Passo agli atti stipulati all'estero. L'inconveniente non è solo quello ipotizzato dall'onorevole Sedati: atto di acquisto stipulato all'estero da un cittadino che all'estero risieda senz'aver perduto la cittadinanza italiana e che si proponga di tornare in Italia.

Io desidero denunciare un altro inconveniente più grave. L'ipotesi è la seguente: un cittadino, residente in Italia, acquista, mediante procuratore o senza, un fondo sito in territorio italiano di proprietà di un residente all'estero. Accade, quasi sempre, che nell'atto rogato dal notaio all'estero, che spesso ignora le leggi speciali straniere, manchi la dichiarazione contestuale prescritta tassativamente dal primo comma dell'articolo 2.

Sussistono tutte le condizioni, manca solo la dichiarazione contestuale. Questo caso, onorevole relatore, onorevole ministro, non può trovare soluzione nella legge che è sottoposta alla nostra approvazione.

Eppure era stato tante volte rilevato e segnalato; e pertanto, rispondendo ad un'esigenza di giustizia, avrebbe dovuto formare oggetto di attenzione sia del ministro sia della Commissione senatoriale. Altrimenti, va sacrificata, come è accaduto qui, la sostanza alla forma, o meglio alle formalità.

Il rimedio sarebbe stato (e può esservi ancora) molto semplice.

Stabilire, cioè, che in relazione agli atti stipulati all'estero, la dichiarazione di cui all'articolo 2, anziché essere necessariamente

contestuale, può essere fatta dall'acquirente al momento del deposito dell'atto stesso presso il notaio o della registrazione in Italia.

Si sarebbe così, con un mezzo molto semplice, ovviato ad un grave inconveniente per atti di acquisto che sono numerosi, poiché è noto che la maggior parte di alienazioni vengono effettuate proprio da residenti all'estero, dopo che essi, emigrati, si formano nella nuova terra una posizione e decidono perciò di restarvi, abbandonando l'idea di tornare in patria.

E passiamo ai trasferimenti fra parenti.

La legge del 1948 non ne faceva menzione e sembrava, quindi, che l'interprete non dovesse escluderli dalle provvidenze legislative, in base al principio generale: *ubi voluit, dixit*.

Senonché, accadde che, sempre vestiti di quel rigorismo di cui ho parlato, gli uffici tributari andarono ad appellarsi al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945 n. 90, il quale, all'articolo, 5 stabilisce che gli atti tra parenti fino al terzo grado devono presumersi e ritenersi come atti a titolo gratuito, anche se rivestono la forma del titolo oneroso, che va considerata in ogni caso come simulazione.

In sede di Commissione senatoriale, ella, onorevole sottosegretario, in un primo tempo incredulo, finì col prestar fede alle attestazioni degli onorevoli Spagnoli e Braitenberg sulla prassi interpretativa degli uffici del registro, prassi che anch'io — per cognizione di causa — le confermo essere costante da parte di molti uffici e degli stessi ispettori compartimentali. E ciò, nonostante che la commissione centrale delle imposte abbia in qualche decisione affermato che la presunzione di cui al succitato articolo 5 della legge 8 marzo 1945 non regge quando gli atti sono connessi a determinati privilegi fiscali.

E desidero richiamare situazioni molto ingiuste e dolorose che si sono venute a verificare in danno di poveri contadini. Accadde che alcuni procuratori del registro, ritenendo giustamente inoperante la presunzione in parola, ammisero gli atti di trasferimento fra parenti alle provvidenze della legge del 1948. Gli acquirenti, chiamati dall'ufficio, quasi sempre concordarono sul valore, anche se alto: trattandosi di versare somme esigue conveniva evitare le noie del ricorso alla commissione con la relativa perdita di tempo prezioso per chi lavora ed è povero.

Senonché, in sede di revisione da parte degli ispettori, questi, interpretando la norma in senso difforme dal procuratore, fecero i loro rilievi, osservando che il tributo doveva

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

essere pagato per intero. Ed ecco allora i poveri contadini acquirenti costretti a versare la differenza sull'alto valore concordato in tale misura per motivi di opportunità.

Nulla più da fare in punto di fatto, cioè sul valore concordato. O pagare, o produrre ricorso, sulla questione di diritto, alla Commissione provinciale.

A questo punto è lecito chiedersi: non sarebbe stato molto opportuno che a tutte le questioni insorte fosse posto fine — come sempre si fa in casi simili — con espresse e chiare disposizioni scritte?

Ed ancora un'altra domanda. Stabiliti i criteri, consente questa legge di riparare alle evidenti posizioni discordi dei casi passati, per cui fu già ingiustamente richiesta e versata l'imposta in una misura non dovuta?

Onorevole ministro, per ovviare a tanti ostacoli ed inconvenienti, nell'intento di rendere chiara e semplice questa legge — esigenza avvertita e conclamata nella relazione ministeriale al progetto — io avevo in animo di proporre alcuni emendamenti. Ma poi ne sono stato dissuaso dall'esigenza di non ritardare il corso di un così importante provvedimento, che avrebbe dovuto tornare al Senato.

In mancanza, ritengo però indispensabile che si cerchino altri rimedi. E mi permetto segnalarghene due: primo, ch'ella oggi dica in quale senso il Governo interpreta ed intende che gli uffici del registro devono applicare questa legge in relazione ai 4 punti da me evidenziati come fonte di dubbi, perplessità e difformi interpretazioni; secondo, che, se ella condivide quanto ho detto, il suo Ministero impartisca ai dipendenti uffici le necessarie istruzioni, che, ispirandosi allo spirito della legge, siano atte a conseguire uniformità di applicazione in tutte le giurisdizioni d'Italia.

Riassumendo, io ho chiesto che resti ben chiaro che i benefici della legge che stiamo per approvare si applicano all'acquisto di quote ideali: ai trasferimenti con atti stipulati all'estero; ai trasferimenti di fondi tra parenti; agli acquisti fatti in testa a persone che, non potendo coltivare normalmente la terra, facciano parte di nuclei familiari che vivono del lavoro normale dei loro fondi.

Tenendo queste richieste nella giusta considerazione, ella, onorevole ministro, toglierà d'impiccio gli uffici e gli ispettori del registro, sodisferà una ormai vecchia richiesta dei notai e dei consigli notarili, renderà un servizio ad una categoria di cit-

tadini che rappresenta quasi un quarto della popolazione del nostro paese, la categoria dei coltivatori manuali della terra, i quali, più di tutti, meritano l'attenzione del Governo e del Parlamento, se è vero che più di tutti sudano nel pesante lavoro, quasi sempre con scarse soddisfazioni e con un modestissimo tenore di vita.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

SEDATI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, non avrei aggiunto nulla alla relazione scritta se non fossero state mosse alcune obiezioni e rappresentati alcuni dubbi dall'onorevole Di Giacomo. Nella relazione scritta ho già accennato ad alcune questioni sorte in sede di applicazione delle precedenti disposizioni legislative che disciplinavano materia analoga e ho ritenuto che non fosse necessario rettificare tale situazione mediante la presentazione di appositi emendamenti, perché secondo me si tratta di inesatta interpretazione delle precedenti disposizioni di legge che sono riprodotte integralmente nella legge che stiamo discutendo.

Il rappresentante del Governo, così come ho chiesto nella relazione scritta, potrà dare assicurazioni in proposito.

Per alcuni altri rinvii fatti dall'onorevole Di Giacomo mi pare si possa rispondere che, per quanto riguarda l'estensione delle agevolazioni tributarie agli atti di acquisto in comproprietà per quote ideali, sia sufficiente quanto stabilito dall'articolo 8 in via interpretativa e non innovativa, perché anche le precedenti disposizioni disciplinavano questa materia.

Se qualche ufficio del registro si è rifiutato di applicare le agevolazioni tributarie, basterà, con il chiarimento dell'articolo 8, che il Ministero delle finanze dia precise disposizioni con una circolare.

Per quanto poi riguarda l'ammissione ai benefici dei minori e degli inabili al lavoro, bisogna distinguere. Se il minore esercita l'attività di contadino, e quindi può avere dall'ispettore agrario l'attestato di manuale coltivatore del fondo, certamente è ammesso alle agevolazioni della legge, se, invece, esercita un mestiere diverso, pur appartenendo al nucleo familiare di coltivatori diretti, non può avere i benefici della legge. Per gli inabili al lavoro, è evidente l'impossibilità di applicare i benefici di legge perché non esercitano il mestiere di coltivatore diretto.

Per quanto riguarda gli atti tra parenti, mi risulta che il Ministero ha dato direttive precise in data recente; non dovrebbero più verificarsi gli inconvenienti denunciati dall'onorevole Di Giacomo, dovuti al fatto che gli uffici del registro hanno, fino a data recente, seguito le vecchie disposizioni della legge generale del registro.

La situazione dei cittadini all'estero, è prevista nella mia relazione. Credo che il ministero possa chiarirla; tanto più che i cittadini residenti all'estero possono compiere atti a mezzo di procuratore e quindi fare anche la dichiarazione contestuale.

Credo la relazione scritta sia sufficiente per chiarire la portata della nuova legge, la quale è sentita come viva esigenza della categoria dei coltivatori diretti; che le precedenti disposizioni analoghe abbiano avuto applicazione, e quindi siano state rispondenti alle effettive esigenze, è dimostrato dalle cifre fornitemi di recente dal Ministero dell'agricoltura.

Risulta che fino ad ora sono state rilasciate attestazioni per 270 mila operazioni, per una superficie complessiva di ettari 502 mila; e che fino ad ora sono stati stipulati 173 mila contratti interessanti una superficie di circa 300 ettari.

Con tutte le nuove disposizioni introdotte nella legge e che rispondono alle aspirazioni ed alle osservazioni delle categorie interessate, noi crediamo che la norma possa avere più ampia applicazione e venire incontro alle esigenze fino ad ora manifestate.

Mi dispenso dal porre in rilievo tutte le nuove agevolazioni introdotte. Sottolineo soltanto il fatto che, oltre agli atti di compravendita, di permuta e concessione di enfiteusi previsti dalle disposizioni precedenti, sono stati aggiunti altri tipi di contratti dal Governo e due per iniziativa del Senato.

Quindi, mi pare che la legge, per queste ragioni ed anche per le numerose semplificazioni introdotte, possa essere approvata nella certezza che risponderà all'esigenza della formazione o dell'arrotondamento della piccola proprietà contadina. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il Governo ha osservazioni da fare?

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Onorevoli colleghi, sono molto grato al relatore il quale ha studiato profondamente l'argomento e si è dato carico di risolvere le numerose questioni che le due leggi sulla proprietà contadina hanno sollevato in questo sessennio di applicazione.

Ringrazio anche l'onorevole Di Giacomo per il suo intervento, perché ha voluto ancora una volta richiamare l'attenzione su questioni che sono in gran parte o risolte o superate, ma che era bene ricordare in questa discussione.

È già stato detto dal relatore che, per quanto riguarda le quote ideali o pro-indiviso, provvede l'articolo 8. Ho già avuto occasione di dire al Senato — e lo ripeto anche davanti a questa Assemblea — che tale disposizione dell'articolo 8 ha carattere interpretativo e non carattere innovativo. Quindi, come tutte le disposizioni interpretative, retroagisce a tutti quei casi che possono aver dato luogo a perplessità in questi anni.

Per quel che si riferisce agli atti stipulati all'estero, francamente non riesco a comprendere bene le osservazioni dell'onorevole Di Giacomo perché o l'atto stipulato all'estero viene rogato dal console, ed allora non mi rendo conto perché le parti non possano rendere la dichiarazione contestuale di cui al comma c) dell'articolo 2, oppure viene rogato in Italia a mezzo di procuratore, e allora la dichiarazione può venir resa da questi e pertanto la questione rimane esattamente negli stessi termini.

Debbo sottolineare che il prescindere dalla contestualità vorrebbe dire — come del resto, l'onorevole Di Giacomo sa — fare una notevole lacerazione nel sistema dell'imposta di registro, inquantoché è principio generale in materia che, venendo il tributo liquidato sull'atto come presentato al procuratore, la dichiarazione di avvalersi di una certa disposizione di legge che consente aliquote agevolate deve essere fatta nel momento stesso in cui la volontà delle parti si incontra e dà vita all'atto, perché, evidentemente, se la dichiarazione potesse rendersi successivamente, ci sarebbe da domandarsi se l'agevolazione che viene invocata non sia fatta tanto in vista della determinazione della volontà delle parti a compiere quell'atto che la legge intende agevolare, ma solo in vista di godere di un'agevolazione tributaria, che invece non avrebbe più ragione d'essere, dal momento che l'atto si è ugualmente perfezionato.

Per quanto riguarda i minori, ha detto bene il relatore che essi non sono esclusi da questa legge, ad una sola condizione: che siano manuali coltivatori della terra, come la legge tassativamente richiede per tutti...

DI GIACOMO. Ma possono avere anche l'età di un anno!

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ad un anno evidentemente non sono manuali coltivatori ma credo sia difficilmente ipotizzabile un infante che acquisti un terreno in previsione di formarsi a sua piccola proprietà contadina !.

Per quanto si riferisce agli atti fra i parenti, effettivamente l'interpretazione restrittiva degli uffici ha ingenerato qualche inconveniente e mi rendo conto della giustezza dei rilievi dell'onorevole De Giacomo su questo punto; ma non solo ho avuto occasione già di ribadire al Senato come in relazione alla decisione già ricordata della Commissione centrale questa interpretazione rigorosa non aveva ragion d'essere; ma per chiudere definitivamente il ciclo di ogni contestazione, in data 7 luglio è stata diramata una apposita circolare che senz'altro dispone norme chiarificative nel senso da me indicato e che mi auguro varrà a togliere di mezzo le possibili controversie in materia.

Non credo di dover aggiungere altro, e vorrei pregare l'onorevole Di Giacomo di ritenersi soddisfatto di queste dichiarazioni e di non insistere per la votazione del suo ordine del giorno.

Per altro, il suo ordine del giorno accenna anche a qualche questione, specie il punto c), che il Governo terrà ugualmente presente a titolo di raccomandazione.

Per quanto riguarda gli emendamenti, pur riservandomi di riparlare al momento opportuno, dirò subito che non sarei contrario — salvo più precisa formulazione — a quello degli onorevoli De Marzi ed altri, inteso a stabilire una nuova sanatoria per coloro i quali non si fossero ancora giovati della sanatoria già introdotta dall'articolo 3 della legge 11 dicembre 1952, mentre non sarei d'accordo con quello presentato dall'onorevole Audisio...

MICELI. Qualunque osservazione facciamo, l'onorevole sottosegretario è sempre contrario !..

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non è esatto, perché non mi consta che ella abbia presentato di sua iniziativa nessun emendamento in materia, e quindi la sua affermazione è del tutto gratuita. Del resto, ella ha molto poco fiducia in se stesso se crede che io non possa mai prenderla sul serio. (*Commenti*).

Ciò detto, non mi resta che associarmi al voto espresso dal relatore, nel senso che la Camera possa approvare questo disegno di legge, che è il terzo provvedimento, in ordine di tempo, in questi anni, affinché si

possa, con le norme che sono state attentamente studiate dal Governo, che sono state ampliate e perfezionate dal Senato e che vengono ulteriormente migliorate da questa Assemblea, dare adito a una corretta e tranquillante interpretazione della legge, la quale, mi auguro, possa ulteriormente contribuire alla formazione e all'ulteriore sviluppo della piccola proprietà contadina, che indubbiamente è uno dei cardini essenziali per la valorizzazione dell'economia rurale e per il rispetto della personalità umana.

PRESIDENTE. Onorevole Di Giacomo, dopo le dichiarazioni del Governo, insiste a che il suo ordine del giorno sia posto in votazione ?

DI GIACOMO. Per quanto riguarda le quote ideali e gli atti di trasferimento tra parenti, sono soddisfatto di quanto ha detto il rappresentante del Governo, il quale ha precisato che male è stata interpretata la legge nel passato, e che ora questo provvedimento viene a sanare tutte le interpretazioni non esatte.

Per quanto riguarda gli atti in favore di minori, vorrei precisare che gli atti di acquisto intestati a persone inferiori per esempio ai dieci anni, sono molto frequenti; molto spesso si preferisce vendere al figlio anziché ai genitori. Non può essere coltivatore manuale della terra chi ha due o tre anni.

Vi sono poi gli inabili al lavoro che tuttavia fanno parte del nucleo familiare; vi sono interdetti sordomuti che lavorano manualmente la terra e fanno parte del nucleo familiare.

Non insisto per la votazione, nella speranza che le mie osservazioni possano indurre il Governo ad una giusta applicazione della legge, dando le istruzioni che è indispensabile siano impartite agli uffici. Perché altrimenti è inutile dire qui dentro che la legge deve essere interpretata in un certo modo; abbiamo già visto che l'altra legge è stata interpretata dagli uffici del registro in un modo ritenuto contrario alla legge stessa.

Occorre quindi che il ministro, a mezzo di apposite istruzioni, dica agli uffici che la legge va interpretata in quel determinato senso.

Per quanto riguarda i minori, vorrei che il Governo tenesse presenti le ipotesi che ho fatto.

Per quanto concerne gli atti esteri, anche qui accade che spesso si tratta di contadini italiani che danno l'incarico a un procuratore estero di compiere un certo atto di acquisto, ignorando la legge. Onde manca la contestualità della dichiarazione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che sono uguali nel testo del Senato e in quello della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Sono esenti dalla imposta di bollo e soggetti alla normale imposta di registro ridotta ad un decimo ed alla imposta ipotecaria nella misura fissa di lire 500 i seguenti atti posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 2:

1°) atti di compravendita,

2°) atti di permuta, quando per ambedue i permutanti l'atto sia posto in essere esclusivamente per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina;

3°) atti di concessione di enfiteusi, di alienazione del diritto dell'enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico, nonché gli atti di alienazione del diritto ad usi collettivi inerenti alla piccola proprietà contadina acquistata;

4°) atti di affitto e compartecipazione a miglioria, con parziale cessione del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante;

5°) atti con i quali i coniugi ovvero i genitori e i figli acquistano separatamente ma contestualmente l'usufrutto e la nuda proprietà;

6°) atti con i quali il nudo proprietario o l'usufruttuario acquista, rispettivamente, l'usufrutto o la nuda proprietà.

Le agevolazioni tributarie di cui al primo comma sono applicabili anche agli acquisti a titolo oneroso delle case rustiche non situate sul fondo, quando l'acquisto venga fatto contestualmente in uno degli atti indicati al primo comma per l'abitazione dell'acquirente o dell'enfiteuta e della sua famiglia ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Audisio, Miceli, Massola, Cavazzini, Venegoni, Bernardi, Failla, Jacometti, Gullo, Cacciatore e Ricca hanno proposto di aggiungere dopo il punto 6°) il seguente comma:

« Nei trapassi per eredità dei beni immobili della piccola proprietà contadina, l'imposta di successione, dovuta dagli eredi, è ridotta ad un decimo della vigente aliquota quando gli eredi stessi appartengano alla categoria dei coltivatori diretti ».

MICELI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Avrei rinunciato allo svolgimento di questo emendamento, se l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze non avesse tentato di introdurre una nuova prassi: quella di respingere gli emendamenti prima che i presentatori abbiano la possibilità di illustrarli, rendendo così superfluo o per lo meno meno efficace l'azione di coloro che si propongono di modificare le norme di legge attraverso un'opera di convinzione sui deputati e sul Governo.

Fatta questa premessa, debbo dire che io e gli altri proponenti siamo di avviso che in una legge nella quale si prevedono delle agevolazioni per la formazione di nuove piccole proprietà contadine sia dovere del Parlamento tutelare la piccola proprietà contadina esistente. Orbene, una delle fonti di erosione della piccola proprietà contadina è quella derivante dalle tasse di successione a cui è assoggettata. È tale il frazionamento della piccola proprietà contadina per eredità e sono tali le tasse di successione che si ripetono ad ogni trapasso che noi chiediamo alla Camera ed al Governo che (in una legge di difesa delle piccole proprietà) se ne tenga conto non con la esenzione dalla tassa di successione, come sembra che l'onorevole sottosegretario di Stato abbia inteso, ma riducendo l'imposta ad un decimo di quella vigente. Invece di un decimo l'imposta potrà essere ridotta di un'aliquota diversa. È però essenziale che si manifesti, ed in modo tangibile, la preoccupazione del Parlamento e del Governo di salvaguardare la piccola proprietà contadina esistente nei confronti delle imposte di successione.

Abbiamo precisato inoltre che gli eredi debbono essere coltivatori diretti. Abbiamo evitato così che si potesse pensare che la piccola proprietà contadina, per la quale chiediamo la diminuzione dell'imposta di successione, potesse passare anche a non coltivatori diretti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento?

SEDATI, *Relatore*. Riteniamo che l'emendamento Audisio, Miceli ed altri sia addirittura estraneo ai principi di questo disegno di legge, perché le agevolazioni che si chiedono con tale emendamento riguardano le successioni, cioè trasferimenti a titolo gratuito, mentre gli atti per cui si concedono le agevolazioni sono tutti atti a titolo oneroso. D'altra parte, la successione non determina sempre formazione di nuova proprietà contadina e arrotondamento di essa; anzi, spesso la successione dà luogo a quel frantumamento eccessivo della piccola proprietà contadina

cui noi vogliamo porre rimedio con le agevolazioni concesse con questo disegno di legge.

Vi è poi da osservare che l'imposta di successione è un tributo sull'aumento gratuito del patrimonio e ha carattere progressivo, perché colpisce in misura progressiva sia la quota dell'erede, sia il complesso dell'eredità, cioè l'asse globale. Perciò i piccoli patrimoni pagano basse aliquote, che peraltro sono ridotte ulteriormente, quando si tratta di trapassi da genitori a figli o tra coniugi. Perciò siamo contrari all'emendamento Audisio.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Non ho molto da aggiungere a quello che è stato detto molto bene dal relatore. Lo scopo di questa legge è di agevolare la formazione della piccola proprietà contadina, mentre il mantenimento di tale proprietà è fuori dello scopo di questo provvedimento. Tanto più che l'imposta di successione (e sarebbe il caso di domandare quale imposta di successione, perché l'onorevole Miceli sa che vi sono nel nostro ordinamento due imposte di successione, una che si riferisce alle quote ereditarie e l'altra all'asse globale ereditario preso nel suo complesso; si capisce che l'onorevole Miceli si riferisce all'imposta di successione dovuta dagli eredi, ma credo che l'imposta di successione sia sempre dovuta dagli eredi, perché *mors omnia solvit*, e quindi risolve anche l'obbligo tributario) colpisce il patrimonio proprio in un momento tipico, in cui la successione produce nell'erede un aumento patrimoniale e quindi un arricchimento che mette in evidenza una particolare capacità contributiva. Sia questa successione di grandi dimensioni, oppure di ridotte dimensioni, come quasi sempre avverrà trattandosi di contadini, il principio rimane sempre lo stesso.

Devo anche ricordare che una certa dottrina politico-sociale — che certamente l'onorevole Miceli sostiene — è sempre stata particolarmente favorevole alle imposte di successione, al punto da suggerirne aliquote altissime, quasi confiscatorie, onde operare una redistribuzione della ricchezza. Ora, io non ho nessun diritto di pretendere che l'onorevole Miceli non sia in contraddizione con se stesso, ma devo sottolineare l'opportunità che egli non sia almeno in contraddizione con i principi fondamentali di questa legge.

SANSONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE. A nome del gruppo socialista, dichiaro che voteremo a favore dell'emendamento Audisio. Talvolta, onorevoli colleghi, siamo costretti a fare delle leggi imperfette a causa della fretta. Così, se oggi si fosse detto che la legge doveva diventare subito operante per non farla tornare al Senato, avremmo rinunciato a votare l'emendamento Audisio.

Ma, poiché la legge deve tornare al Senato in quanto è stata già riconosciuta dal Governo la necessità di approvare l'emendamento De Marzi, mi permetto allora di richiamare l'attenzione della Camera sull'emendamento Audisio e di dire le ragioni per le quali lo voteremo favorevolmente.

Il nostro mondo, onorevoli colleghi, si avvolge veramente in strane contraddizioni. Noi facciamo prima una legge per aiutare a formare la piccola proprietà contadina, poi studiamo un provvedimento per le agevolazioni fiscali, e ci troviamo tutti d'accordo, tanto che la discussione di questa legge avviene oggi in un ambiente così sereno, dolce, placido, « fiuente » starei per dire. Senonché, assistiamo a degli stranissimi ragionamenti: l'onorevole sottosegretario parte da un punto di vista fiscale, il relatore non so da quale punto di vista parta: ma arrivano entrambi ad una situazione negativa contraddittoria. Insomma: muore un piccolo proprietario contadino (badate, qui parliamo di piccola proprietà, e voi sapete come sono numerose le famiglie italiane), questa piccola proprietà si frantuma e si suddivide in quattro o cinque piccolissime proprietà. Dice allora l'onorevole Miceli: non fate pagare la tassa di successione a questi poverissimi, perché così li metterete nella condizione di avvalersi delle agevolazioni fiscali di questa legge per comperare un altro pezzettino di terra e arrotondare la piccola proprietà avuta in eredità, aiutando così la formazione della piccola proprietà contadina. No, risponde il sottosegretario, perché in quel momento il patrimonio di questi piccoli contadini si ingrandisce, e si deve quindi pagare la tassa. Ma di che si arricchiscono, se parliamo di piccola proprietà contadina, che si frantuma fra 6 o 7 persone? Non capisce, onorevole sottosegretario, che siamo quasi al limite della povertà? Quindi non comprendo il suo ragionamento e ho l'impressione che ci sia una prevenzione di ordine fiscale, mentre bisognerebbe esaminare quello che è il fondo di questa legge e le prospettive che ha la legge stessa. Noi pertanto voteremo favorevolmente all'emendamento e invitiamo i colleghi a fare altrettanto.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

AUDISIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUDISIO. L'onorevole sottosegretario ha fatto una osservazione all'onorevole Miceli che secondo me è fuori luogo. Noi, nel nostro emendamento, parliamo di una riduzione ad un decimo dell'imposta di successione. Non vi è un'altra imposta di successione come pare volesse dire l'onorevole Castelli, ma nella legge che tratta dell'argomento si parla anche di una imposta progressiva sull'asse ereditario, e noi di questa non facciamo alcuna menzione nell'emendamento. Quindi, rimarrebbe fermo che anche per la piccola proprietà contadina la tariffa dell'imposta progressiva sull'asse ereditario resta invariata, mentre invece chiediamo la riduzione ad un decimo dell'imposta di successione.

Onorevole relatore, mi pare che ella abbia avuto troppa fretta nel voler respingere il nostro emendamento. Se avesse avuto la cortesia di non citare a memoria le tariffe e le aliquote che riguardano l'imposta di successione, ma avesse consultato la tabella, avrebbe rilevato che anche nella eredità più diretta, da padre in figlio, mentre l'imposta progressiva sull'asse ereditario già incide fortemente, l'imposta di successione rappresenta un gravame spesso insopportabile. Per cui che cosa avviene? Si faccia una ipotesi qualunque: un fondo vale 8 milioni: muore il padre, il figlio eredita: deve sborsare il 10 per cento e cioè 800 mila lire d'imposta sull'asse ereditario. Ma poi deve pagare ancora il 9 per cento sul valore al netto della precedente imposta, e cioè 648 mila lire di imposta di successione. Noi chiediamo che almeno questa imposta venga ridotta a un decimo, e cioè a 64 800 lire. Ciò non aiuta forse la piccola proprietà contadina?

Il Governo dice che è sua preoccupazione aiutare la formazione di una nuova piccola proprietà contadina. E allora io le dico, onorevole sottosegretario, che quello che noi proponiamo tende esattamente a tale scopo: perché è evidente che colui che eredita il terreno si trova in condizioni di dover pagare un tale balzello con le imposte attualmente in vigore, per cui spesso non ha il valore monetario per poter far fronte all'onere fiscale ed è obbligato a vendere una parcella di terreno per procurarsi il denaro occorrente e di conseguenza a spezzettare vieppiù quella piccola proprietà contadina.

Ora, se io ho ben compreso le parole del relatore al Senato onorevole Braccesi e del relatore alla Camera onorevole Sedati, non

pare che questa preoccupazione sia stata estranea al loro pensiero, e che essi volessero tendere a consolidare la situazione economica della piccola proprietà contadina. E allora il primo passo da fare è proprio quello di non respingere il nostro emendamento, che — bade bene, forse è una considerazione che non è stata posta in rilievo a sufficienza — abbiamo inserito in questo disegno di legge proprio perché esso sviluppa la sua efficacia in un limite di tempo estremamente breve, essendo la data di scadenza della legge il 20 marzo, 1957. Non comprendo le ragioni per cui non si dovrebbe affrontare per un biennio una esperienza di questo genere, in maniera che gli uffici finanziari, il ministero e noi stessi possiamo fare un consuntivo a breve scadenza e vedere se questa riforma a favore della piccola proprietà contadina darà quei risultati che oggi crediamo di poter ottenere. Lo stesso fatto di una applicazione in un tempo così breve non può nemmeno essere invocato come argomento per sostenere la necessità di non menzionare determinate voci di cespiti del bilancio dello Stato, perché credo che nel monte complessivo dell'entrata questo inciderà in minima misura. Ora, onorevole sottosegretario, noi non abbiamo affrontato alla leggera la discussione e nemmeno l'abbiamo voluta inserire tanto per fare un discorso in favore della piccola proprietà contadina (noi abbiamo cento occasioni per intervenire a questo riguardo), ma perché ci pareva che questo fosse il momento nel quale si potesse tentare un esperimento, tanto più opportuno in quanto limitato nel tempo.

Ora, onorevole sottosegretario, dal momento che la legge dovrebbe in ogni caso tornare al Senato, se accettate l'emendamento all'articolo 8 proposto dall'onorevole De Marzi, perché ella non rivede il suo parere, quando al Senato ella ha accettato l'ordine del giorno Brantenberg che in definitiva si inseriva sulla stessa strada?

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Era tutt'altra cosa.

AUDISIO. D'accordo, ma vi si inseriva richiamandosi all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, che rappresenta una spada di Damocle sulla testa dei piccoli proprietari. Noi credevamo francamente di essere nello spirito delle sue dichiarazioni pronunciate al Senato presentando l'emendamento che doveva dare condizioni migliori per la formazione e il consolidamento delle piccole proprietà.

E non bisogna spaventarsi, onorevole Castelli: occorre avere il coraggio di intra-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

prendere qualche strada nuova. Del resto noi, almeno in questa sede, non intendiamo davvero toccare il sacrario della proprietà: anzi il nostro emendamento può rappresentare un sostegno al concetto di proprietà. E che significato avrebbe, poi, l'articolo 832 del codice civile, che riconosce al cittadino il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, quando poi gli si fa pagare, per esempio, su 8 milioni di proprietà, una imposta di un milione e mezzo? Egli, in questo modo, può disporre della propria cosa soltanto per alienarla per poter pagare lo Stato.

Per questi motivi, dunque, noi non soltanto voteremo a favore del nostro emendamento, ma ci permettiamo sollecitare ancora l'attenzione dei colleghi sull'emendamento stesso.

GERMANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI. Ho ascoltato con molta attenzione i presentatori dell'emendamento e il relatore. In proposito desidero esprimere il mio parere personale, sotto forma di dichiarazione di voto. Non mi pare che questa sia la sede adatta per risolvere un problema come quello prospettato dall'emendamento Miceli-Audisio. La legge del 1948 ha la finalità di favorire la volontaria affermazione della proprietà contadina attraverso atti *inter vivos* e non *mortis causa*: così l'onorevole Audisio entra in tutt'altro ordine d'idee quando propone di modificare il regime successorio per la piccola proprietà contadina.

Non nego che il problema si ponga e che presto o tardi debba essere esaminato, come abbiamo più volte ripetutamente detto, anche in applicazione della Costituzione; ma la portata di esso è tale che non può trovare soluzione in questa sede.

Pertanto mi permetto di invitare l'onorevole Audisio a ritirare il suo emendamento in modo che il problema della imposta successoria rispetto alla piccola proprietà contadina possa essere più esaminato a fondo, come merita, dal Governo e da noi stessi: altrimenti, qui si corre il rischio di respingere, attraverso un emendamento non opportunamente localizzato, un principio che invece merita di essere esaminato.

Bisogna ancora tener presente che l'accoglimento dell'emendamento potrebbe avere riflessi su altri tipi di proprietà, per esempio quella artigiana. Anche questo serve a render complessa la questione.

Quindi mi permetto di nuovo di pregare l'onorevole Audisio e gli altri presentatori dell'emendamento di volerlo ritirare, impegnando noi stessi e il Governo a studiare a fondo il problema per dare ad esso la più adeguata soluzione. (*Applausi al centro*)

PRESIDENTE. Onorevole Audisio?

AUDISIO. Signor Presidente, l'invito che è stato testè espresso dall'onorevole Germani, che io non dimentico essere anche il presidente della Commissione di agricoltura, certamente è un intervento qualificato, che io non posso non tenere nel dovuto conto. Egli ha detto apertamente che occorrerà che un bel momento ci poniamo a rivedere tutte le questioni relative alla situazione della piccola proprietà contadina e soprattutto per quanto riguarda l'imposta di successione; ritiro l'emendamento e d'accordo con gli altri firmatari lo trasformo in ordine del giorno, nella speranza che l'onorevole Germani e i colleghi della democrazia cristiana vogliano approvarlo.

Il testo dell'ordine del giorno è il seguente:

« La Camera invita il Governo a presentare al Parlamento un provvedimento legislativo che disponga che nei trapassi per eredità di beni rustici della piccola proprietà contadina l'imposta di successione sia adeguatamente ridotta, qualora gli eredi stessi siano coltivatori diretti ».

PRESIDENTE. Onorevole Audisio, devo ammettere che non ricorrono gli estremi per dichiarare inammissibile il suo ordine del giorno: tuttavia, poiché il momento preferibile della trattazione degli ordini del giorno è quello che precede immediatamente il passaggio all'esame degli articoli, sono d'avviso che, se si potesse, nella fase in cui è giunta la discussione, sostituire a quest'ordine del giorno un impegno o una assicurazione del Governo, si potrebbe agevolmente conseguire lo stesso scopo attraverso una procedura preferibile.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La ringrazio, signor Presidente, poiché mi dà occasione, in relazione agli interventi dell'onorevole Germani e dell'onorevole Audisio, di fare una dichiarazione e di comunicare una notizia alla Camera che vale a dimostrare come il Governo non solo prenda in considerazione quanto è stato detto, ma abbia già posto allo studio il problema.

Infatti, già da un mese l'onorevole ministro delle finanze ha nominato una commissione con il compito di studiare e di rivedere

tutta la legislazione attuale delle imposte di successione. Accettando, quindi, come raccomandazione l'ordine del giorno testè accennato, o, se sarà ritirato, accettando lo spirito degli interventi testè pronunziati, mi sembra che in occasione della revisione di tutta la materia concernente l'imposta successoria potrà eventualmente trovare adeguata sede una apposita disposizione che venga incontro ai voti testè manifestati da ogni parte della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Audisio, insiste?

AUDISIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno sarà votato dopo l'articolo 1.

BUCCIARELLI DUCCI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIARELLI DUCCI. Signor Presidente, giustamente ella ha fatto osservare che l'ordine del giorno non è stato proposto tempestivamente, soprattutto perché gli ordini del giorno si devono presentare e votare prima del passaggio all'esame e alla votazione degli emendamenti. Faccio altresì presente ai presentatori dell'emendamento, poi trasformato in ordine del giorno, che in una materia di questo genere non si può improvvisare; e l'onorevole Miceli, anche nel presentare l'emendamento, aveva improvvisato un po' quella formulazione, tanto che ha avuto bisogno di integrarla, perché, così come l'emendamento era stato formulato originariamente, non serviva agli scopi che egli si proponeva di raggiungere.

Quindi, mi permetto di invitare l'onorevole Presidente a considerare che il rispetto del regolamento rende impossibile trasformare in questo momento quell'emendamento in un ordine del giorno e pregherei i colleghi di sinistra di voler prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario e dell'onorevole Germani, perché questa delicata materia possa essere trattata in sede più idonea e non sia oggetto di improvvisazione, inserendola nella discussione di questa legge che è ispirata ad altra finalità.

PRESIDENTE. Onorevole Bucciarelli Ducci, come ho già detto, non ritengo che si possa dichiarare improponibile l'ordine del giorno Audisio. L'articolo 88 del regolamento dice: « A fronte sia di uno, sia di più emendamenti, non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva, né l'ordine del giorno puro e semplice, né alcun altro ordine del giorno che non costituisca un emendamento ».

Ora, nel nostro caso, quest'ordine del giorno è stato presentato in sostituzione di un emendamento ritirato, non a fronte di un altro emendamento.

Se si accettasse la sua tesi, si darebbe alla norma del regolamento una interpretazione troppo restrittiva.

BUCCIARELLI DUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIARELLI DUCCI. Signor Presidente, ho fatto un richiamo al regolamento. Ella ha ritenuto di non dovere accogliere questo mio richiamo. Potrei appellarmi alla Camera, ma non lo faccio. Accolgo la sua decisione, però desidero far presente che la decisione stessa, di fronte alla quale mi inchino, purtuttavia non mi persuade. Non insisto, però voglio sottolineare che questo non dovrebbe costituire un precedente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

In sostituzione dell'ordine del giorno Audisio, è stato presentato il seguente altro, a firma Germani, Miceli, Audisio:

« La Camera invita il Governo a preparare disposizioni relative alle successioni della piccola proprietà contadina, che tengano conto della sua particolare funzione sociale, consentendo adeguate riduzioni della imposta di successione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli da 2 a 7, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

GUADALUPI, Segretario, legge:

ART. 2.

Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 1 sono applicabili quando:

1°) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;

2°) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina, e in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;

3°) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro.

(È approvato).

ART. 3.

Per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge l'acquirente, i permutanti o l'enfiteuta: *a*) debbono dichiarare contestualmente nell'atto quali sono i fondi che a titolo di proprietà o di enfiteusi sono posseduti da loro e dai membri del nucleo familiare, e inoltre che si trovano nelle condizioni di cui al n. 3 dell'articolo precedente; *b*) debbono produrre insieme con l'atto al momento della registrazione lo stato di famiglia e un certificato dell'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo precedente.

Nel caso di infedeltà delle dichiarazioni del contribuente previste dal comma precedente le parti contraenti sono solidalmente tenute al pagamento dei tributi ordinari; la parte che ha reso la dichiarazione infedele è altresì tenuta a corrispondere una soprattassa irriducibile pari all'ammontare dei tributi recuperati.

(È approvato).

ART. 4.

In luogo del certificato dell'Ispettorato provinciale agrario richiesto ai sensi del 1° comma, lettera *b*), dell'articolo precedente, può essere prodotta un'attestazione provvisoria dell'Ispettorato medesimo, dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato.

In tale caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno da tale formalità l'interessato deve presentare all'Ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente.

Nella ipotesi contemplata dal presente articolo l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.

(È approvato).

ART. 5.

Quando sia stata resa la dichiarazione contestuale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3 e non sia stato prodotto né il certificato definitivo previsto dalla lettera *b*) dello stesso articolo 3, né quello provvisorio previsto dal primo comma dell'articolo 4, sono dovute le normali imposte di registro e ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se, nel termine triennale di prescrizione, gli interessati presentino apposita domanda alla Intendenza di finanza competente per territorio, corredata dal certificato dell'Ispettorato provinciale agrario di cui al secondo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

ART. 6.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 20 marzo 1957.

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

ART. 7.

Decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta il quale prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente.

Decade, altresì, dalle agevolazioni tributarie relative all'acquisto di case, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, l'acquirente il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto, aliena volontariamente la casa o la concede in locazione o la adibisce ad uso diverso da quello stabilito da detta disposizione.

Nelle ipotesi contemplate dai due commi precedenti, l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta è tenuto al pagamento dei tributi ordinari.

L'accertamento delle circostanze per le quali si verifica la decadenza stabilita dal presente articolo è fatto su invito dell'Amministrazione finanziaria o anche direttamente dall'Ispettorato provinciale agrario, il quale deve comunicare all'Intendenza di finanza i risultati degli accertamenti a tale fine effettuati.

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte dovute nella mi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

sura ordinaria, per effetto della decadenza prevista dal presente articolo, si prescrive con il decorso di venti anni dalla data di registrazione dell'atto.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 8.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Gli atti ammessi alle agevolazioni delle leggi precedenti, ivi compresi quelli di acquisto in comproprietà per quote ideali, possono essere regolarizzati ai soli fini delle agevolazioni stesse in quel tempo vigenti, qualora le parti interessate, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda all'Intendenza di finanza competente, corredata dal certificato di cui al secondo comma dell'articolo 4.

Le norme previste dall'articolo 7, in ordine alla decadenza delle agevolazioni tributarie, si applicano anche agli atti precedentemente stipulati o registrati quando la causa della decadenza si avvera sotto l'impero della presente legge.

Le controversie di natura tributaria relative all'applicazione della presente legge rientrano nell'ordinaria competenza delle Commissioni amministrative istituite con il regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Marzi Fernando, Bonomi, Geremia, Bertone, Cotellessa, Romanato, Natali Lorenzo, Gorini, Scarascia, Pavan, Zanoni, Truzzi, Bolla e Monte hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Gli atti per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli di acquisto in comproprietà per quote indivise, od ideali, possono essere regolarizzati ai fini delle agevolazioni fiscali in quel tempo vigenti, qualora la parte interessata, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenti apposita domanda all'intendente di finanza, corredata oltre che dal certificato di cui al secondo comma dell'articolo 4, da una dichiarazione, autenticata dal notaio, da cui risulti che l'acquirente o l'enfiteuta si trovava al momento della stipulazione dell'atto nelle condizioni di cui ai numeri 3 e 4 dell'articolo 2, a meno che detta

dichiarazione non risulti già contestuale nell'atto stesso ».

L'onorevole De Marzi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DE MARZI. Ringrazio il Governo di aver già annunciato di accettare il nostro emendamento e prego la Camera di volerlo accogliere. Al fine di accelerare i lavori parlamentari mi astengo dall'illustrarlo e accenno solo, per dissipare qualsiasi dubbio o perplessità, al fatto che, se l'emendamento dovesse essere accolto, si renderebbe necessario il rinvio della legge al Senato, e che il ministero ha già dato disposizioni, da parecchi mesi, per l'applicazione di queste norme e quindi per quanto riguarda la gran parte dei nuovi acquisti di proprietà coltivatrice si può godere dei benefici previsti presentando anche un certificato provvisorio.

PRESIDENTE. L'onorevole Gorini ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo (articolo 8-bis):

« Il termine previsto dal capoverso dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362, è prorogato fino allo scadere di mesi sei dalla entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Gorini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GORINI. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento, perché effettivamente collima con quello dell'onorevole De Marzi, per quanto lo ritengo più esatto dal punto di vista tecnico-legislativo. Quando si discusse il bilancio delle finanze per l'esercizio 1953-54 presentai un ordine del giorno con il quale chiedevo che la legge per la formazione della piccola proprietà contadina venisse modificata e riordinata; il ministro Vanoni mi pregò di non insistere per la votazione, dando ampie assicurazioni. Poiché quell'ordine del giorno oggi trova la sua realizzazione, esprima la mia viva soddisfazione.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sull'emendamento De Marzi?

SEDATI, *Relatore*. La Commissione è favorevole: l'emendamento in effetti mira a colmare una lacuna dell'articolo 8 e richiama in vita tutte le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362. Nell'articolo 8 non era prevista la possibilità di regolarizzare gli atti precedentemente stipulati mediante l'esibizione di un atto autentico da notaio, dal quale risulti l'esistenza delle condizioni che dovevano essere attestate mediante la dichiarazione contestuale.

Questa lacuna è colmata dall'emendamento De Marzi, cui siamo favorevoli. Questo emen-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

damento però va corretto: laddove fa riferimento ai numeri 3 e 4 dell'articolo 2, deve invece riferirsi alla lettera a) dell'articolo 3, per coordinarlo con il nuovo testo approvato dal Senato.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Modificando il disegno di legge, questo dovrebbe ritornare al Senato, il quale, a quanto mi si dice, prende le ferie fra qualche ora e quindi sarebbe alquanto difficile che potesse approvarlo in questa sessione. Ora vorrei prospettare alla Camera e soprattutto ai proponenti l'emendamento l'opportunità di ritirarlo, facendone semmai oggetto di una proposta di legge a parte, sulla quale il Governo sarebbe senz'altro d'accordo. Otterremmo così il risultato di non ritardare l'applicazione di questa legge, con notevole beneficio per gli interessati e per gli uffici.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzi?

DE MARZI. Non posso accettare l'invito a ritirare l'emendamento. Ho detto che attualmente quei tali che acquistano godono dei benefici, perché vi è già la legge che cessa di avere efficacia nel 1955. Questa nuova legge è un chiarimento interpretativo. Noi sappiamo che attualmente si può presentare il certificato provvisorio e si hanno tre anni di tempo permettersi in regola con i documenti. Quindi il breve ritardo causato per il ritorno al Senato è meno grave dell'attesa di una nuova legge che si dovrebbe fare per chiarire ancora una volta l'attuale.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'articolo 1 estende notevolmente i casi della legge precedente.

DE MARZI. Ma noi ci preoccupiamo specialmente di quei tali che hanno le ingiunzioni in atto o che hanno richiami da parte degli uffici del registro. Ripeto: insisto sull'emendamento.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se l'onorevole De Marzi insiste, bisognerebbe formulare diversamente l'ultima parte dell'emendamento, facendo esplicito riferimento alla legge che ha dato luogo a quelle dubbie interpretazioni che hanno originato gli inconvenienti che oggi noi vogliamo sanare. E allora, dopo l'espressione « presente legge » bisognerebbe dire « presentino apposita domanda all'Intenden-

za di finanza competente, corredata oltreché del certificato dell'ispettorato provinciale, attestante l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, dalla dichiarazione autenticata dal notaio comprovante l'esistenza, al momento della stipulazione dell'atto, delle condizioni previste dalle lettere b) e d) dell'articolo predetto ».

PRESIDENTE. Con questa modificazione l'emendamento De Marzi risulterebbe così formulato:

« Gli atti per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli di acquisto in comproprietà per quote indivise, od ideali, possono essere regolarizzati ai fini delle agevolazioni fiscali in quel tempo vigenti, qualora le parti interessate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge presentino apposita domanda all'intendenza di finanza competente, corredata oltreché dal certificato dell'ispettorato provinciale agrario attestante l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, dalla dichiarazione autenticata dal notaio comprovante l'esistenza, al momento della stipulazione dell'atto, delle condizioni previste dalle lettere b) e d) dell'articolo predetto ».

Onorevole De Marzi, accetta questa nuova formulazione?

DE MARZI. L'accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 8 nel testo dell'emendamento De Marzi, ora letto.

(È approvato).

Pongo in votazione i restanti commi dell'articolo 8:

« Le norme previste dall'articolo 7, in ordine alla decadenza delle agevolazioni tributarie, si applicano anche agli atti precedentemente stipulati o registrati quando la causa della decadenza si avvera sotto l'impero della presente legge.

Le controversie di natura tributaria relative all'applicazione della presente legge rientrano nell'ordinaria competenza delle Commissioni amministrative istituite con il regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni ».

(Sono approvati).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

Si dia lettura dell'articolo 9, ultimo del disegno di legge.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

Le attestazioni e certificazioni degli Ispettorati provinciali agrari previste nei precedenti articoli e le domande prodotte dagli interessati per conseguirle sono esenti dalle imposte di bollo.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

SANSONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE. Onorevoli colleghi, a nome del gruppo del partito socialista italiano dichiaro che noi voteremo a favore di questo disegno di legge. Non che esso ci sodisfi, però riconosciamo che queste agevolazioni vanno date ai coltivatori diretti al fine di formare la piccola proprietà contadina. Abbiamo tuttavia dei motivi di perplessità, innanzi tutto per le contraddizioni alle quali accennavo prima e che vorrei sottolineare. Per esempio, abbiamo discusso pochi giorni fa la legge sulle società e nei confronti delle cooperative la maggioranza ha tenuto un atteggiamento che contrasta con quello che ha avuto adesso per la piccola proprietà contadina. Noi non ci rendiamo conto del perché di questa diversità tra il movimento cooperativo e la piccola proprietà contadina. Il Governo e la maggioranza dovrebbero avere una linea univoca, anziché continuare ad aumentare queste contraddizioni. Ciò nonostante, però, noi voteremo la legge, perché la consideriamo come un atto che andava fatto nei confronti della piccola proprietà contadina.

Vorremmo ancora sottolineare che a noi non piace quella parola « arrotondamento » che si usa in questa legge. È una parola che si presta ad equivoci, nel senso che può agevolare la formazione di qualche cosa che non sia la piccola proprietà contadina, perché sotto la parola « arrotondamento » possono comprendersi o far entrare tante cose.

Poi occorre che si faccia una precisazione. Che cosa è l'arrotondamento? Un ettaro di terreno della Campania ha un valore, dieci ettari di terreno montano ne hanno un altro. Quale è il criterio che guida per determinare quel *quid* in terra che serve per l'arrotondamento?

Tutto questo non è detto in questa legge. Non vorremmo che potesse prestarsi a qualche cosa che non sia quello che noi vogliamo,

cioè che solo la piccola proprietà contadina, che solo i coltivatori diretti, che solo quelli che esplicano il proprio lavoro manuale sulla terra hanno diritto ai benefici previsti dalla legge stessa.

Con queste nostre osservazioni, che non rappresentano un'opposizione alla legge, ma che hanno voluto soltanto fare richiamo a delle precisazioni e far rilevare le contraddizioni governative, noi dichiariamo il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame.

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Noi non possiamo essere contrari a una legge la quale, anche se in misura minima e marginale, favorisce la formazione della piccola proprietà contadina.

Ciò premesso, noi dobbiamo rilevare che questa legge presenta alcune deficienze che si sarebbe potuto correggere e che sono state sottolineate già al Senato.

Una prima deficienza è quella relativa all'articolo 7, dove si parla di decadenza. Nel testo governativo c'era la giusta causa della decadenza, mentre dal Senato è stata soppressa. Allora, noi andremo incontro a questo inconveniente: che un contadino che acquista un terreno e poi, per una calamità familiare, per causa di forza maggiore, deve rivenderlo, è obbligato a pagare quello che non ha pagato prima. E questa è una prima osservazione.

Una seconda osservazione: sono state escluse dai benefici di questa legge le proprietà delle cooperative dei coltivatori diretti.

A questo proposito l'onorevole Sansone ha fatto un parallelo fra il cattivo trattamento usato alle cooperative nella legge sulle imposte alle società, ed il buon trattamento fatto da questa legge alle piccole proprietà. Ora io ricordo che anche in questa legge il Governo ribadisce la sua ostilità alla cooperazione. Se un coltivatore diretto singolo acquista una piccola proprietà contadina fruisce dei benefici di questa legge; se cento coltivatori diretti uniti acquistano in comune una proprietà e formano con ciò, volontariamente, una proprietà contadina collettiva (che forse, riferita alla forza lavorativa di ogni famiglia, può essere di minore estensione di quella del singolo) questa legge non concede nessuna facilitazione a queste cooperative. Ciò dimostra che non vi è, come sosteneva l'onorevole Sansone, una diversità di indirizzo, ma vi è viceversa una continuità nella politica di governo contro la cooperazione di qualsiasi tipo.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vi è anche la legge del 1948!

MICELI. Ma se questo disegno di legge l'ha modificata!

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo provvedimento non la sopprime, ma la integra.

MICELI. Ho detto che l'ha modificata, non soppressa. La verità è che noi vediamo un declassamento della cooperazione.

Un'ultima osservazione che vorrei fare e che è di fondo, è la seguente: che questa legge, alla quale noi siamo favorevoli, non deve essere interpretata come approvazione dell'indirizzo del Governo di evadere agli obblighi della riforma fondiaria, attraverso la formazione della piccola proprietà contadina.

Comprendo bene che queste sono agevolazioni marginali alla piccola proprietà contadina, ma la somma di queste piccole agevolazioni contenute in diverse leggi non deve sostituire la legge più importante che il popolo attende, la legge di riforma fondiaria.

A questo proposito faccio notare che la legge sulla piccola proprietà contadina non può assolutamente sostituire quella della riforma fondiaria.

Chi usufruisce di tutti i benefici dati alla piccola proprietà contadina? Ne usufruiscono, in definitiva, i grandi proprietari che vendono la terra. Noi sappiamo che il costo della terra, laddove è stata applicata la legge sulla piccola proprietà, è aumentato notevolmente, e l'aumento del costo della terra porta a un aumento della rendita fondiaria, dei canoni di affitto e quindi a un aggravamento delle condizioni dei contadini.

Nel corso della discussione sul bilancio dell'agricoltura, ho ricordato che in provincia di Agrigento, a Campobello di Licata, con la legge sulla formazione della piccola proprietà contadina un tale Antonino D'Angelo ha comprato due ettari di terreno per 1 milione e 168 mila lire. Mi sono anche informato della natura del terreno, e l'aumento in pratica ha raggiunto più del 30 per cento del prezzo normale. Quindi, tutti i benefici che noi concediamo ai coltivatori diretti con questa legge, sono benefici che in fondo si riversano sulla grande proprietà terriera e sulla rendita fondiaria. Dobbiamo tener conto che il relatore ci dice che attraverso queste disposizioni di legge circa 600 mila ettari sono passati nelle mani dei contadini; io vorrei sapere quanti di questi 600 mila ettari formavano prima patrimonio di grandi proprietà. Io ritengo, che una notevole parte di

questi 600 mila ettari formava il patrimonio di grandi proprietà. Allora, se noi abbiamo veramente intenzione di applicare in futuro una legge radicale di riforma fondiaria, le diverse leggi di formazione della piccola proprietà contadina sottraggono evidentemente la materia prima all'applicazione di questa futura legge di riforma fondiaria. Ci troveremo come in Sicilia, che votata la legge di riforma fondiaria, spari la materia del contendere, perché circa 130 mila ettari di terra nel frattempo erano sfuggiti alla riforma fondiaria attraverso le leggi sulla piccola proprietà contadina. Non ho bisogno di spendere molte parole per dire in quali condizioni è acquistata dai contadini la terra assegnata attraverso la legge sulla riforma fondiaria e a quali condizioni questi contadini l'acquistano attraverso le leggi sulla formazione della piccola proprietà contadina. Con questa precisazione e con questa nostra posizione decisa, cioè che queste leggi non possono sostituire la legge di riforma fondiaria che il popolo da tanto tempo attende, noi votiamo a favore della legge sottoposta al nostro esame.

GERMANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI. Dichiaro a nome del gruppo democristiano che noi voteremo a favore di questa legge, la quale viene a perfezionare il quadro delle agevolazioni già esistenti a favore della piccola proprietà contadina. Fin dal 1948, di iniziativa del Governo, questo problema è stato posto all'ordine del giorno e la legge del 1948 e quelle successive hanno appunto conseguito quelle realizzazioni cui ha fatto cenno l'onorevole relatore. Più di 400 mila ettari, io credo, in applicazione di queste leggi sono stati trasferiti nelle mani di piccoli proprietari coltivatori diretti e questa è stata la dimostrazione migliore dell'efficienza di questo sistema, attuato nel quadro delle riforme generali dirette ad elevare le condizioni dei lavoratori agricoli e a migliorare in genere la nostra agricoltura. La finalità di questa legge, che si innesta nel quadro generale delle riforme, è soprattutto quella di favorire la formazione spontanea della piccola proprietà contadina, principio che del resto è previsto nella Costituzione. Votiamo a favore di questa legge anche perché in essa sono previsti benefici per atti di trapasso a favore dei piccoli proprietari coltivatori diretti, benefici che non erano previsti nelle leggi precedenti. Quindi questa legge va ad integrare le disposizioni vigenti; né si può

avere il timore, cui ha accennato l'onorevole Sansone, che attraverso questa legge si possa dar luogo ad una formazione di piccola proprietà che non abbia proprio il carattere della piccola proprietà contadina. L'articolo 2 della legge, infatti stabilisce al numero 2 che il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi deve essere idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina, ed in ogni caso per quanto riguarda l'aggiunta ad eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà o enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, essa, non deve eccedere di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso.

Dati, quindi, il carattere e la finalità della legge, il gruppo democristiano voterà a favore del provvedimento.

SPONZIELLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPONZIELLO. Il nostro gruppo voterà a favore di questo disegno di legge, né possiamo mutare avviso per qualche perplessità che è stata sottolineata da alcuni colleghi. Del resto, non vi è legge che possa accontentare gli indirizzi di tutti i gruppi parlamentari, non vi è legge che sia immune da qualche deficienza nel quadro generale dei problemi che intende risolvere.

Per onestà di linguaggio e per intima convinzione, debbo altresì dichiarare che il mio gruppo voterà senza riserve a favore di questo disegno di legge, che allo stato attuale (sia sotto il profilo di quello che si poteva fare, sia sotto l'aspetto dei vari indirizzi e di contrasti politici, e le leggi sono anche la risultante di indirizzi e di contrasti politici) rappresenta il meglio che si poteva ottenere.

CAVALIERE STEFANO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALIERE STEFANO. Il nostro gruppo voterà a favore di questo disegno di legge, ma non con lo spirito con cui lo votano i socialcomunisti, che oggi danno ad intendere di voler agevolare la formazione della piccola proprietà contadina, chiedendone anche l'allargamento, ma se domani dovessero malauguratamente andare al Governo non esiterebbero a toglierle agli stessi contadini. (*Proteste a sinistra*). È così, non potete negarlo. Invece, lo spirito con il quale noi monarchici votiamo il disegno di legge è di agevolare la formazione della piccola proprietà contadina per poi proteggerla. (*Applausi a destra*).

DI GIACOMO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIACOMO. Dichiaro che, per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre nel mio precedente intervento, voterò a favore del disegno di legge ed in favore voterà anche il gruppo liberale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9, del quale è stata data dianzi lettura.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli. (1046).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di una addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Stamane, come i colleghi ricordano, la Camera ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Erisia Gennai Tonietti.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella seduta del 22 luglio 1954 questa Assemblea ha approvato una proposta di legge per l'istituzione dell'Opera nazionale per l'assistenza ai ciechi civili. L'Opera — secondo quanto è disposto — ha compiti di assistenza, per effettuare la quale è stata prevista una spesa di 4 miliardi e 200 milioni. Nell'articolo 6 dello stesso provvedimento da noi approvato è prevista la copertura di detta spesa, in ottemperanza all'articolo 81 della Costituzione, stabilendo che sarà provveduto per un miliardo e 400 milioni con somme derivanti dall'abrogazione del primo comma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, e per la rimanente somma di 2 miliardi e 760 milioni con entrate provenienti dall'imposizione sui pubblici spettacoli stabilita con separate disposizioni di legge.

Ecco che oggi siamo chiamati ad esaminare il disegno di legge relativo alla copertura della spesa, proprio per adempiere ad dispositivo del già citato articolo 6. Il provvedimento in discussione provvede a reperire le somme necessarie con una sovraimposta sui pubblici spettacoli, in ragione del 20 per cento dei diritti erariali riscossi sui biglietti di ingresso e su altri introiti analoghi.

È evidente la deroga al programma di ricostituzione di un migliore equilibrio, nelle

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

entrate dello Stato, fra le imposizioni dirette e quelle indirette; deroga, che trova la sua ragionevole giustificazione nell'importanza e nella delicatezza del motivo per il quale essa è attuata.

Tale deroga, oltre che dalla necessità sociale, è giustificata anche dalle caratteristiche dei consumi che si intendono gravare con una nuova imposizione.

L'attività dello spettacolo, come è noto, negli ultimi anni ha subito un aumento. Appartiene ormai alla consuetudine del popolo italiano partecipare largamente agli spettacoli ed alle manifestazioni sportive. Siamo perciò lungi dall'attribuire la qualifica di inutili e superflui a tali consumi; ma non si può nemmeno affermare che essi appartengano alla categoria dei consumi di prima necessità, alcuni dei quali sono peraltro rilevantemente tassati (basti pensare al sale e dallo zucchero).

In questi ultimi anni, in modo particolare dal 1950 al 1953, abbiamo avuto un incremento rilevante nel volume degli affari per i pubblici spettacoli, sia di quelli cinematografici, sia di quelli per manifestazioni sportive. Dalla cifra di 83 miliardi e 460 milioni nel 1950 siamo giunti, nel 1952, a 106 miliardi e 943 milioni. Nel contempo, però, vi è un aumento proporzionalmente decrescente delle entrate erariali, e quindi una minore incidenza dei diritti erariali sui prezzi degli ingressi. Infatti, nel 1951 i diritti erariali incidevano per il 20,56 per cento, nel 1952 per il 19,43 per cento, nel 1953 per il 18,75 per cento. La nuova addizionale tenderebbe a riportare i diritti erariali alla stessa incidenza percentuale del 1950.

Le caratteristiche di queste aliquote sono veramente interessanti, poiché la legge base dell'aprile 1951 ne determina, all'articolo 2, il comportamento graduale e scaglionato con continuità progressiva. Per esempio, i biglietti inferiori a lire 60 giungono al 15 per cento dei diritti erariali; quelli superiori a lire 200 giungono al 50 per cento; per le cifre intermedie si determinerà la quota con una moltiplicazione per 0,25 che opera in modo che i diritti erariali non incidano mai eccessivamente sul reale incasso. È chiaro che questa progressività delle aliquote è in proporzione all'importanza degli spettacoli, poiché sono quelli più frequentati da coloro che possono spendere e che hanno dei biglietti di costo più alto. Qualcuno vorrà forse sapere fino a che punto può incidere sul costo dei biglietti la nuova addizionale. Per fare un esempio: un biglietto da 145 lire giungerà a 150, con un

aumento di 5 lire, mentre un biglietto da 300 a circa 310 lire.

Del resto dobbiamo ricordare che un provvedimento analogo fu presentato proprio dal ministro Vanoni nel 1951 con l'intendimento di coprire col gettito di questa nuova entrata un aumento agli stipendi degli statali tutt'ora (come risulta dal capitolo n. 62 del bilancio), dall'esercizio 1951-52 a quello in corso, la cifra si ripete per memoria. Si è pensato ora di utilizzarla in un modo quanto mai giusto ed adeguato. A chi non può godere, perché privo della vista, del conforto di uno spettacolo cinematografico o teatrale o di una manifestazione sportiva, vada il sollievo materiale e morale ottenuto per un piccolo sacrificio fatto da coloro che possono godere di questi vantaggi perché hanno conservato quel grande dono di Dio che è la vista.

La preoccupazione che con la nuova imposizione abbia a diminuire il volume degli affari nel settore così importante e delicato dell'economia nazionale, qual è quello cinematografico, ci sembra eccessiva. È vero che le leggi economiche sono rigide ed è anche vero che i prezzi dei biglietti stabiliti oggi per le diverse manifestazioni sono sicuramente portati al limite massimo delle possibilità di guadagno. Sappiamo tuttavia che anche le più rigide leggi economiche trovano talvolta un'applicazione meno fedele quando si tratta di consumi come quelli citati che ormai appartengono alle consuetudini della vita di ogni cittadino. Faccio a questo proposito riferimento a quanto accade per altri consumi del genere, non di prima necessità: i tabacchi, per esempio, che sono stati rilevantemente aumentati senza che l'azienda di Stato abbia visto diminuire il volume degli affari. D'altra parte sarà difficile che il frequentatore di un cinematografo di lusso, abituato a pagare 700 lire il biglietto, si scoraggi fino ad andarci una volta di meno, se dovrà invece pagarlo 750 lire; come sarà difficile veder diminuire la compattezza di quelle folle vivaci che assistono agli spettacoli sportivi, le quali non si sgombereranno se la quota di entrata verrà elevata di qualche decima di lire: tanto più se sapranno — e il popolo italiano ne è sicuramente informato — che questo piccolo sacrificio va a vantaggio di molte persone che hanno bisogno di aiuto e di una particolare assistenza, nonché a favore di altre iniziative di grande rilievo sociale.

L'addizionale è applicata globalmente. È noto che dei diritti erariali l'82 per cento va ai comuni, il 12 per cento agli enti lirici di prosa, il 6 per cento alle manifestazioni

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

teatrali italiane all'estero. L'addizionale invece — che non è una imposta di scopo come vedremo — è determinata da una legge che la attribuisce direttamente allo Stato. Abbiamo osservato dal disegno di legge e dalle cifre a cui si fa cenno che la somma reperibile con l'applicazione dell'addizionale del 20 per cento sui diritti erariali, tenuto conto dell'importo esatto a tale titolo nel 1953 (23 miliardi e 850 milioni) raggiungerà la cifra di 4 miliardi e 770 milioni, superiore — si osserva — al fabbisogno per la copertura della spesa per l'istituzione dell'Opera nazionale ciechi. A questo proposito desidero sottolineare una questione di molto rilievo. Questa legge, in omaggio alla unicità del bilancio, cui dobbiamo sempre attenerci, non è legge di pura e semplice copertura di una determinata spesa, tanto è vero che si intitola « istituzione di un addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli ». Si tratta di una qualunque legge tributaria destinata a incrementare le entrate dello Stato onde far fronte alle spese che con vari provvedimenti legislativi saranno stanziare secondo le diverse necessità. È inutile e inopportuno che andiamo a precisarne la somma per farla corrispondere al centesimo alla possibilità di copertura di una sola spesa stanziata.

Evidentemente la materia dei diritti erariali può prestarsi a molte discussioni e può anche suggerire opportunità e possibilità di una revisione. Osservo però che il fatto che il Governo abbia inteso proporre, con questo disegno di legge, una « addizionale » lascia presumere la provvisorietà dell'imposta.

In considerazione di tutto ciò, la Commissione finanze e tesoro, che ha ampiamente discusso il disegno di legge, ha votato e approvato all'unanimità un ordine del giorno col quale si impegna il Governo a presentare, entro il 31 dicembre 1954, un disegno di legge che, rivedendo organicamente tutta la materia dei diritti erariali, trovi una più equilibrata copertura per il finanziamento di cui all'articolo 6 della legge istitutiva dell'Opera ciechi. L'ordine del giorno stesso sarà presentato anche all'Assemblea ed è sperabile che questa voglia a sua volta essere unanime nel suo voto favorevole.

Il disegno di legge su cui ho avuto l'onore di riferire si occupa nei singoli articoli di tutti i dettagli che riguardano, oltre che l'oggetto della imposizione, anche la esazione, gli abbuoni, le repressioni alle trasgressioni, ecc. L'articolo 1 determina l'oggetto dell'addizionale e stabilisce che ven-

gano presi a base i *borderò* compilati dalla Società italiana autori ed editori, che ha l'incarico della esazione. L'articolo 2 si occupa dell'accertamento, della liquidazione, della riscossione, degli abbuoni, del cumulo per la determinazione dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori. L'articolo 3 infine si occupa delle trasgressioni e delle relative sanzioni.

Onorevoli colleghi, ho cercato di essere breve, la chiarezza e l'importanza dell'argomento non necessitando di molte parole.

L'urgenza che questa legge venga a completare, a perfezionare l'altra legge per cui il Parlamento italiano si è così largamente interessato, cioè l'assistenza ai ciechi civili, è evidente. È estremamente necessario sia approvata e votata nel più breve tempo possibile, proprio per dare alla legge per l'istituzione dell'Opera nazionale per i ciechi la possibilità di diventare rapidamente operante e di attuare quell'assistenza che noi abbiamo voluto unanimemente a favore dei fratelli minorati della vista.

Mi auguro che la Camera vorrà apprezzare, in fondo, anche la rapidità con cui il Governo ha presentato il disegno di legge e spero che l'Assemblea lo conforterà del suo voto unanime, come unanime è stato il voto sulla legge istitutiva dell'Opera nazionale per i ciechi. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

Presentazione di un disegno di legge.

■ VILLABRUNA, [Ministro dell'industria e del commercio. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLABRUNA, Ministro dell'industria e del commercio. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge: sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Pieracini. Ne ha facoltà.

PIERACCINI. Parlerò molto brevemente, per motivare le perplessità che noi abbiamo dinanzi al disegno di legge, così come è stato congegnato. Innanzi tutto debbo subito confermare, per lealtà, che noi abbiamo accettato, in certo qual modo, il legame che esiste tra la legge dei ciechi e il settore dello spettacolo. Abbiamo approvato tutti all'unanimità un articolo in quella legge che stabiliva questo legame in modo preciso e noi siamo qui pronti a rispettare l'accordo che prendemmo e a votare quindi a favore d'una legge che rispetti queste idee.

La perplessità nasce dal fatto che, come ha rilevato testé la onorevole relatrice, noi siamo di fronte ad una legge che preleva dal settore dello spettacolo 4 miliardi e 770 milioni, cioè praticamente 2 miliardi di più di quanti sono necessari per la legge sui ciechi civili, così che il provvedimento che noi esaminiamo travalica l'impegno che noi abbiamo preso ed assume un aspetto più largo, più vasto. E debbo anche dire che noi non ci aspettavamo una discussione così rapida, così immediata come quella che siamo costretti a fare, perché la formula che noi avevamo usato in quella legge era una formula trovata di pieno accordo con i rappresentanti del Governo e i membri della Commissione, che, a nostro avviso, avrebbe dovuto lasciarci un margine maggiore di tempo per esaminare questo provvedimento con più calma.

E debbo dire questo perché la Commissione aveva insistito perché la copertura per la legge sui ciechi civili fosse prevista nella legge stessa sui ciechi, ed eravamo pronti a fissare in un articolo che questa copertura assicurasse nel settore stesso dello spettacolo. Oggi sappiamo che il Senato è in attesa di esaminare questo provvedimento questa sera stessa, unitamente alla legge sui ciechi, non ritenendo sufficiente quella formula che noi abbiamo usato. La situazione quindi è di estrema fretta, ma è anche una situazione (mi si permetta di dirlo) delicata. Infatti, il settore a cui attingiamo è, sì, un settore di consumi non strettamente di primissima necessità (non si tratta dei consumi del pane, del sale e dello zucchero; ed è per questo, onorevole ministro, che nella legge sui ciechi abbiamo accettato di esaminare questo settore anziché altri settori); tuttavia, è un settore importante della vita nazionale, che dobbiamo esaminare con estrema attenzione. Ed è un settore in certe parti e sotto certi aspetti anche in crisi; è un settore che ha bisogno di provvidenze di cui la

Camera avrà occasione di occuparsi (per esempio, per il cinema) prima della fine dell'anno, allorché scadranno i termini delle agevolazioni per i contributi che lo Stato dà attualmente; è un settore che ha bisogno di profondo riesame — per esempio — nel campo dello sport. Infatti, se è vero che vi sono folle entusiaste, come poc'anzi ricordava la onorevole relatrice, è anche vero che vi sono altri settori che hanno bisogno immediato e urgente non già di un prelievo, ma di un sostegno dello Stato: per esempio, tutto il campo dell'attività sportiva dilettantistica, che è il settore più delicato perché dovrebbe dare le nuove leve di atleti al nostro paese.

Tutto questo ricordo brevemente per dire che, anche volendo colpire il settore dello spettacolo in genere, avremmo dovuto avere il tempo di studiare la questione con molta attenzione: studiare non già una graduazione, quale lo stesso disegno di legge dà, perché è una addizionale ad un tributo già graduato a seconda dei vari livelli di prezzo, ma studiare addirittura delle zone di esenzione: per esempio, i cinema che hanno incassi minimi nei piccoli paesi, le attività sportive dilettantistiche che richiedono addirittura esoneri, ripeto, se si pensa che dovrebbero essere addirittura finanziate dallo Stato. E potrei continuare a portare ancora altri esempi.

Questo non è possibile fare. E allora, dinanzi a questa situazione, avevamo prospettato due soluzioni alternative che potevano essere, come chiedevamo, approvate congiuntamente, ma che eravamo arrivati ad approvare anche disgiuntamente. Cioè, con emendamenti presentati dall'onorevole Vincenzo Cavallari, che credo abbia ripresentato in aula, eravamo disposti a sottolineare fortemente il carattere di provvisorietà di questo tributo, non già perché dopo una certa data dovesse senz'altro cessare, ma perché entro una certa data venisse rielaborato con la serietà e l'approfondimento necessari.

Ebbene, avevamo proposto un termine: il 30 giugno 1954. Sembrava anzi che un accordo in questo senso fosse stato raggiunto in Commissione e che tutti avessero potuto votare questo compromesso. Questo ci dava la garanzia assoluta di un pronto riesame della questione.

L'altro punto era l'impegno di limitare (poiché la questione è nata per l'immediata urgenza di copertura della legge sui ciechi e poiché questo impegno per la legge sui ciechi di colpire il settore dello spettacolo era stato, di fatto, preso da tutti i settori

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

della Camera), di limitare la copertura di questa spesa, e cioè la percentuale di aumento dell'addizionale al 10 o 12 per cento, cioè a quel limite minimo per avere i 2 miliardi e 6-700 milioni necessari per l'Opera nazionale ciechi, lasciando quindi con un aggravio minore questo settore e riesaminando anche questo a suo tempo.

Non è stato possibile ottenere né l'una cosa né l'altra, anche se è stato accettato dalla Commissione e penso sarà votato dal Parlamento un ordine del giorno che impegna il Governo a riesaminare la questione entro il dicembre 1954 dimostrandosi così che da tutte le parti si è compresa la fondatezza, in definitiva, della nostra tesi, della necessità di un esame più approfondito. Dirò delle obiezioni che si sono fatte ai due limiti da noi proposti (o limiti di percentuale di aumento o limiti di tempo), perché da queste obiezioni e da questo rifiuto di accedere alle nostre tesi nasce il problema del nostro atteggiamento nel voto. Ripeto che siamo disposti a votare a favore della legge se la legge si limiterà a coprire il fabbisogno per i ciechi. Quando l'onorevole Gennai Tonietti ci ha parlato poco fa della necessità di un sacrificio anche simbolico, in un certo qual modo, come ci ha detto, dei veggenti che godono di uno spettacolo, di sacrificare qualcosa per coloro che la vista non hanno e quindi che questo spettacolo non godranno mai, ha portato una nota umana che possiamo anche accettare. Ripeto che siamo disposti a votare a favore della legge se la stessa ha questo scopo. Ma il fatto è che la legge porta un onere complessivo ulteriore al popolo italiano di 4 miliardi. Vi sono altre leggi — dice il ministro — in preparazione, che dovranno essere finanziate. Benissimo. Si potrebbe vedere di ritoccare, magari, se credete, anche questo settore, ma allora, quando ci presenterete le leggi. Perché oggi? Ecco perché questa obiezione — a nostro parere — contro la nostra tesi della limitazione non è fondata. Poi vi è di più: vi è che, in definitiva, si tratterà di un consumo non strettamente indispensabile, ma si tratta sempre di un nuovo tributo indiretto, cioè ancora una volta di aggravare lo squilibrio che già esiste, così grave nel nostro paese, fra imposizione diretta e imposizione indiretta.

Ora, se questa eccezione è possibile farla per uno scopo limitato, se noi pensiamo di aggravare già questi tributi per altre leggi, noi camminiamo, evidentemente, su una vecchia strada che non abbiamo approvato.

L'onorevole ministro in Commissione ha ricordato la gravità dell'onere indiretto

sul sale, sullo zucchero, ecc. Ed io sono perfettamente d'accordo su questo punto con l'onorevole ministro. Noi abbiamo fatto una battaglia, compreso chi vi parla, ormai da sette anni in questa Assemblea contro questo eccessivo gravame dell'imposta di consumo ed in particolare delle imposte di consumo sullo zucchero e sopra i generi di prima necessità. Qui si tratta, per trovare la nuova entrata dello Stato, di cambiare sistema e di avere il coraggio di usare di più lo strumento dell'imposizione diretta anziché quello dell'imposizione indiretta.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Ma è quel che stiamo facendo.

PIERACCINI. Ma intanto non solo per la legge sui ciechi (perché è questo che bisogna sottolineare), ma anche per altre leggi. Non facciamo questo equivoco. Oggi non si discute solo della legge sui ciechi. Se si discutesse solo di questo aggravio, saremmo d'accordo. Si discute — ripeto — anche di altre leggi che vedremo in seguito, cioè si continua a trovare questa copertura nelle imposte indirette e — lo ripeto — imposte indirette in un settore che ha bisogno di un attento esame.

Limiti di tempo: sembrava esservi un accordo generale. Stabiliamo che questa addizionale entri in vigore oggi e valga fino al 30 giugno 1955. Vedremo nel frattempo di riesaminare la materia. L'onorevole ministro ci ha detto che questo non può essere messo in un articolo di legge, perché non possiamo stabilire il principio di una spesa che è permanente, come quella dell'Opera nazionale ciechi e dell'assegno a vita per i ciechi, e di un tributo che invece è transitorio.

Innanzitutto, sul fatto che noi si possa stabilire un contributo transitorio credo non vi siano dubbi, e ciò per il fatto che la Camera ha votato quel tributo, ora caduto, dell'imposta sul sale. Voi ricorderete che era chiaramente transitorio e servi per coprire spese transitorie, ma anche spese non transitorie. In secondo luogo tutti hanno detto che non si deve avere una imposta di scopo. Il che vuol dire che dobbiamo essere fermi al principio dell'unicità di bilancio. Non si può, cioè, stabilire una spesa e stabilire una imposta per coprire quella spesa. Il bilancio è unitario: tutte le entrate vanno nel bilancio e si ripartiscono a seconda delle varie spese, una volta unificato il bilancio. Siamo d'accordo con l'onorevole ministro. Ma quando voi dite: noi stabiliamo un'imposta transitoria per una spesa che transitoria non è, voi legate allora questa imposta a quella spesa. Perché voi dite: come si fa, dopo il 30 giugno 1955,

a coprire la spesa per l'Opera dei ciechi civili? Ma questo è un problema generale di bilancio.

Non è che l'addizionale sugli spettacoli nel 1954, nel 1955, nel 1956 debba coprire le spese dell'Opera nazionale dei ciechi; altrimenti proprio voi accettate quel principio dell'imposta di scopo che tutti diciamo invece di condannare. Né potete dire: essendo la spesa permanente, occorre un'entrata permanente, perché noi potremmo stabilire dopo il 1955 un'altra entrata su un altro settore. Nessuno ce lo proibisce. (*Interruzione del ministro Tremelloni*). Se ella, onorevole ministro, sostiene che questo non è possibile, deve spiegare allora com'è che è stato possibile per il tributo sui salari.

Ecco il perché noi siamo molto perplessi su questo disegno di legge. Noi vedremo nel corso della discussione di avere l'adesione sui due limiti o su uno dei due limiti, e in questo caso daremo il nostro voto favorevole. Non voteremo contro la legge per le ragioni di urgenza e per il fatto che, sia pure in parte, abbiamo preso un impegno per i ciechi. Ma nel caso che la legge resti congegnata così come ci viene presentata, senza possibilità di apportarvi qualche modifica, allora noi ci asterremo dal voto.

Noi siamo molto sensibili alle esigenze dei ciechi, (mi vorrete dare atto che io ho combattuto a lungo per risolvere questo problema) e quindi, ripeto, non vogliamo creare difficoltà su questo argomento. Ma siamo anche molto sensibili ai complessi problemi del nostro paese. Comprendo le difficoltà del ministro delle finanze, che sono evidentemente gravi; ma vorrei che anche il ministro comprendesse che i problemi che vengono sollevati con l'adozione di questo provvedimento riguardano un settore estremamente delicato come quello del cinema, del teatro, dello sport, dell'educazione fisica. So bene che vi sono difficoltà finanziarie. Ma noi dobbiamo procedere molto cautamente in un settore il quale ha bisogno del nostro intervento. Se noi inferiamo dei colpi a questo settore, saremo un giorno costretti a fare un intervento ancora più gravoso, quindi ad entrare in una specie di circolo vizioso, che procurerebbe gravi difficoltà al ministro delle finanze.

Mi auguro che sia possibile, con un rapido accordo, votare all'unanimità questa legge e chiudere così il capitolo che riguarda la questione dei ciechi civili.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vincenzo Cavallari. Ne ha facoltà.

CAVALLARI VINCENZO. Onorevoli colleghi, da diverso tempo siamo ormai abituati ad assistere ad un dato comportamento da parte del Governo: quando si tratta di apportare, ad esempio, un aumento alle retribuzioni degli statali, quando si tratta di aumentare le pensioni, quando insomma si versa nella necessità di adempiere a spese che vengono richieste con particolare insistenza da coloro che sono direttamente interessati, dall'opinione pubblica italiana e che nello stesso tempo il Governo non ritiene di dover accogliere con eccessivo entusiasmo, noi poco dopo vediamo presentare all'esame del Parlamento un disegno di legge per la copertura di queste spese; copertura che, guarda caso, tutte le volte si rivolge o ai consumi essenziali della popolazione oppure a determinate manifestazioni della nostra vita quotidiana, le quali, pur senza rappresentare l'appagamento di un bisogno indispensabile, tuttavia rappresentano il soddisfacimento di desideri, di aspirazioni di larghe masse di cittadini.

Questo episodio si è ripetuto anche nel corso della battaglia che è stata sostenuta nel Parlamento e nel paese per riuscire a dare finalmente anche in Italia, nel 1954, quello che in tanti altri paesi del mondo già è stato dato da lunghi anni, cioè una modesta pensione ai ciechi civili.

Il provvedimento è stato approvato attraverso le vicissitudini che tutti noi conosciamo e che non desidero nemmeno rievocare in questa sede alla vostra mente. Anche in quell'occasione, però, si è affermato il principio che io vi ho succintamente ricordato: dobbiamo andare incontro alle necessità dei ciechi civili, allora dobbiamo colpire una vasta parte del popolo italiano attraverso un maggior costo dei prezzi dei biglietti dei pubblici spettacoli (spettacoli sportivi, teatrali, cinematografici, ecc.); cioè, in sostanza, aumentare il peso di una imposta indiretta.

In quella occasione, quantunque il fatto contrastasse con tutto il nostro modo di vedere, noi ci acconciammo a questa risoluzione: in vista dei benefici che sarebbero derivati alla categoria dei ciechi, che così giustamente tanta perseveranza avevano dimostrato, e in vista della profonda umanità che rivestiva il problema, noi ci siamo adattati ad approvare anche questo indirizzo: che i mezzi necessari per dare la pensione ai ciechi venissero reperiti nel modo che vi ho detto. È stato in questo modo e per questo motivo che sono stati approvati, nell'articolo 6 della legge sui ciechi, quelle righe che affermano che «una parte

del finanziamento verrà ottenuto secondo un sistema determinato e per la rimanente somma di lire 2 miliardi e 760 milioni si provvederà con entrate provenienti dalla imposizione sui pubblici spettacoli stabilita con separate disposizioni di legge ».

Questa è la fonte dalla quale noi prendiamo le mosse nella discussione che in questo momento ci occupa. Quale è il significato, onorevole ministro delle finanze, da attribuire alle righe che testè vi ho citato? È precisamente il seguente: che doveva essere istituito un sovrapprezzo, il quale avesse l'unico, esclusivo scopo di fornire allo Stato quella somma di 2 miliardi e 760 milioni di lire che ancora era ritenuta necessaria per sopperire alle necessità dei ciechi e all'urgenza delle loro pensioni. Questo era l'unico motivo per cui la legge poteva essere presentata all'esame del Parlamento. Che cosa è avvenuto invece? Non solo si è continuato nel sistema che io vi ho detto, ma noi in questo momento ci troviamo anche di fronte al tentativo, da parte governativa, di approfittare della buona volontà che tutti noi abbiamo dimostrato per venire incontro ai ciechi, allo scopo di reperire, per mezzo di questa imposizione sui biglietti dei pubblici spettacoli, non solo i 2.760.000.000 per i ciechi, ma altri miliardi, fino alla concorrenza di 4.200.000.000, che dovranno servire ad altri provvedimenti di legge che ancora — a quanto io ne sappia — non sono stati presentati al Parlamento, di cui ufficialmente non conosciamo il contenuto, ma che ancora non sappiamo se siano nella mente dei singoli ministri o se siano stati semplicemente approvati dal Consiglio dei ministri.

Ora, ritengo sia molto opportuno che noi tutti si venga messi al corrente di questo tentativo di contrabbandare (*Interruzione del Ministro Tremelloni*) sotto la specie di una legge a vantaggio dei ciechi, una legge la quale invece mira a reperire, per mezzo di questo strumento eccezionale straordinario della sovrimposizione allo spettacolo, dei mezzi per leggi ordinarie che noi ancora ignoriamo e che ancora non sono state presentate all'esame e alla discussione del Parlamento.

Il nostro atteggiamento, quindi, è questo: noi rimaniamo fedeli ai patti, cioè noi approveremo quella legge la quale risponde alle necessità di cui ho parlato, cioè provvedere i mezzi per i ciechi. Punto e basta. Questi sono i patti che sono stati stipulati e questi sono i patti che devono essere osservati. Questa legge non solo deve essere nel *quantum* determinata in questa misura, ma deve

avere anche un carattere di eccezionalità perché noi riteniamo che le imposizioni sugli spettacoli debbano aver luogo per il corrente esercizio finanziario e che per il prossimo esercizio finanziario le sovvenzioni a favore dei ciechi debbano rientrare, come nella realtà sono, fra le spese ordinarie del bilancio dello Stato e ad esse si debba provvedere con i proventi della normale imposizione dello Stato.

Non so se l'onorevole ministro delle finanze intenderà risollevarlo in questa sede una questione alla quale ha fatto cenno nel corso della discussione che ha avuto luogo in commissione di finanza e tesoro. Egli ha obiettato infatti: « Non mi rendo conto come mai questo disegno di legge, che in fondo si riduce ad aumentare di alcune decine di lire il prezzo di ingresso nei cinematografi, nei teatri o negli stadi sportivi, debba sollevare uno scandalo così grande. In fondo si tratta di consumi che non sono indispensabili ».

Io non credo che in questa sede si possa iniziare un dibattito su quello che è il problema della crisi in cui attualmente versano il teatro e il cinematografo, problema che ha degli aspetti politici profondi e degli aspetti finanziari. Io credo, d'altra parte, che in questo momento sia tuttavia necessario affermare che il problema non va posto in questi termini: il problema va posto, come noi lo abbiamo posto non dico da ieri, ma dal 1946 in poi, quando abbiamo cominciato a discutere dei bilanci del tesoro e delle finanze.

Noi non intendiamo certamente sostenere che si debbano evitare le sovrimposizioni sui consumi di questo genere per caricare le sovrimposizioni sui consumi più necessari; anzi, noi sosteniamo che si debbano diminuire le sovrimposizioni su tutti i consumi, sia su quelli indispensabili che su quelli meno indispensabili, e che bisogna finalmente porre mano a regolare la nostra legislazione tributaria, allo scopo di realizzare quella norma costituzionale che tutti ben conosciamo, secondo la quale ognuno risponde al carico tributario nella misura delle sue possibilità, la quale norma vuole che, appunto per questo, vengano aumentate le imposte dirette e diminuite quelle indirette sui consumi.

La risposta che questa mattina l'onorevole ministro delle finanze ha dato a questa nostra obiezione (la risposta cioè che un aumento delle imposte dirette, in questo o in un altro caso, non sarebbe stato possibile, perché le imposte dirette si riscuotono in aumento con notevole ritardo rispetto al giorno in cui l'aumento stesso è stato stabilito); questa rispo-

sta mi ha fatto venire in mente l'obiezione che si è per tanto tempo sollevata nei nostri confronti, allorché fu prospettata al Governo la necessità di eseguire certi lavori di bonifica montana e di rimboschimento. Ci fu detto, in quell'occasione, che il rimboschimento è un'opera a effetti molto ritardati, che ci vogliono decine di anni prima che gli effetti si vedano, e intanto, con questo pretesto, si tarda sempre nell'iniziare queste opere, cosicché non si arriva mai a eseguire un serio rimboschimento delle nostre montagne e delle nostre terre, come non si arriva mai ad operare un serio regolamento della nostra imposizione diretta, in modo da portarla a quel livello e a quella organizzazione che è indispensabile per poter adempiere al dettato costituzionale.

Bisogna che cominciamo veramente a considerare questi problemi non solo dal punto di vista delle dieci o delle venti lire di aumento che derivano da questi provvedimenti, ma sulla base della politica tributaria generale seguita dal Governo, in quanto questo sistema non è altro che uno degli effetti della via che viene seguita nella politica fiscale.

Di fronte alla proposta da noi fatta di fissare un termine a questa imposizione sugli incassi degli spettacoli e delle manifestazioni sportive, si ritiene di rispondere sottoponendo all'approvazione della Camera un ordine del giorno il quale, nella sua sostanza, chiede che il Governo riesamini tutta la materia dei diritti erariali e delle sovrimposizioni e in ogni caso entro il 31 dicembre provveda a presentare un idoneo disegno di legge.

Evidentemente, un ordine del giorno di questo genere noi lo voteremmo, perché il suo significato sarebbe conforme alle nostre aspirazioni. Però non riteniamo che un tale ordine del giorno possa sostituire o possa avere la stessa efficacia dell'emendamento preciso e concreto che abbiamo presentato. Infatti, una cosa è l'obbligo che deriva al Governo da un ordine del giorno, sia pure approvato all'unanimità dalla Camera, e altra cosa è l'obbligo che al Governo deriva da una precisa disposizione di legge quale noi vogliamo che venga sancita nel provvedimento in esame.

Noi abbiamo presentato due emendamenti.

Il primo emendamento riguarda la diminuzione della aliquota di incidenza in modo che la legge presente consenta di reperire i fondi solo necessari a sostenere le spese derivanti dall'applicazione della legge sui ciechi.

Il secondo emendamento tende a porre un limite di tempo a questa legge. Abbiamo presentato questi due emendamenti perché si tengano nel dovuto conto gli accordi intervenuti nel corso della discussione e dell'approvazione della legge sui ciechi, perché si mantengano i patti che implicitamente o esplicitamente erano stati stipulati e che chiaramente emergono dalla lettera e dallo spirito dell'articolo 6 della legge sui ciechi.

Se questi due emendamenti verranno approvati, noi ci sentiremo di poter approvare questa legge, anche se, come ho annunciato all'inizio, è il risultato di metodi che noi in linea generale non possiamo condividere. Nel caso invece in cui questi due emendamenti non venissero approvati dalla Camera, allora noi ci troveremmo nella impossibilità di dare il nostro voto favorevole alla legge. (*Applausi a sinistra*).

Trasmissione dal Senato di un disegno e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso a questa Presidenza il disegno di legge:

« Autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle opere previste dalla legge 31 gennaio 1953, n. 68, concernente la sistemazione dei fiumi e torrenti con riferimenti al Piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184 » (1091) (*Approvato da quel Consiglio*).

Sarà stampato e distribuito.

Data l'urgenza, ritengo che esso possa essere deferito per l'esame alla VII Commissione permanente (Lavori pubblici), in sede legislativa, con il parere della IV Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il Presidente del Senato ha trasmesso, inoltre, la proposta di legge di iniziativa dei senatori Giardina ed altri, approvata da quella XI Commissione permanente:

« Adeguamento delle indennità di residenza per le farmacie rurali » (1092).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente, con riserva per la sede.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (Interni):

Proposte di legge Ceccherini ed altri (n. 169); Selvaggi (n. 319); Gaspari (n. 353), in un nuovo testo unificato e con il seguente titolo:

« Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 »;

« Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente » (481) (Con modificazioni);

« Concessione di un sussidio a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei lebbrosi ricoverati ed ai ricoverati stessi » (981) (Con modificazioni);

dalla III Commissione (Giustizia):

Senatore ZOLI: « Provvedimenti per l'assistenza ai liberati dal carcere » (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (817);

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Concessione al personale statale in attività e in quiescenza, compresi i magistrati, di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1080);

dalla V Commissione (Difesa):

Senatori DE GIOVINE ed altri: « Trattamento economico dei capitani maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nonché dei capitani maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (999) (Con modificazioni nel titolo e nel testo);

Senatore MESSE: « Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 121 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1052);

dalla XI Commissione (Lavoro):

« Determinazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico » (274) (Con modificazioni).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Angioy. Ne ha facoltà.

ANGIOY. Farò brevi considerazioni, che varranno anche come dichiarazione di voto a nome di questa parte della Camera.

L'onorevole relatore si è riferito alla unanimità con cui l'Assemblea votò a suo tempo il disegno di legge per la concessione dell'assegno vitalizio ai ciechi. In effetti, noi, votando in favore di quel provvedimento, accettammo implicitamente anche l'onere che doveva essere reperito nel campo del pubblico spettacolo. Noi ci riferivamo, rispetto a tale onere, non soltanto all'importo totale di due miliardi e 760 milioni, ma anche al sistema con cui questo onere doveva gravare sui pubblici spettacoli. In effetti, quando si discusse in Commissione il problema dei ciechi civili e si rilevò come la proposta di legge Pieraccini non indicasse le fonti di copertura della proposta stessa, il comitato ristretto si preoccupò di reperire questa copertura stabilendo, in un articolo del provvedimento che sottopose alla Commissione, l'importo della copertura ed il sistema di applicazione che era orientato sulla base del sovrapprezzo. Quando noi accettammo di reperire i fondi necessari in quel campo, ci riferimmo a quell'importo e a quel sistema.

Il disegno di legge, viceversa, importa un onere circa doppio ed un sistema del tutto diverso. È indubbio che non possiamo votare contro questo disegno di legge, perché esso offre la copertura a quell'assegno vitalizio a favore del quale abbiamo votato; ma non possiamo neanche votare a favore, in quanto esso non si mantiene nei limiti dell'onere che noi avevamo previsto e non adotta neppure quell'unico sistema sul quale in sede di Commissione, sia pure sommariamente, avevamo portato la nostra attenzione.

È un provvedimento che — come è stato già accennato — incide su vasti settori della nostra produzione ed importa un riflesso su determinate categorie agli effetti dei consumi. Si tratta di un disegno di legge che dovremmo approvare in questo testo senza averlo sufficientemente approfondito, confortati in

questo dall'unico aspetto di unanimità: la generale incertezza, anche da parte della maggioranza, sulla idoneità del disegno di legge a soddisfare le esigenze di cui trattasi. Quindi ci asterremo dal voto.

Voteremo invece a favore dell'ordine del giorno che abbiamo approvato in Commissione, in quanto la votazione di quell'ordine del giorno ci offre l'occasione, quando il disegno di legge che dovrà organicamente regolare la materia di questi tributi verrà sottoposto al Parlamento, di poter considerare la materia stessa con maggiore cognizione di causa, con più larga disponibilità di tempo ed eventualmente anche in relazione a quegli altri servizi e finalità, indubbiamente di ordine pubblico, ai quali ella, onorevole ministro, vorrebbe trovare oggi la copertura con quell'eccesso di entrate sul previsto (mi riferisco al previsto della Commissione) che porterebbe l'importo di questi tributi da 2 miliardi e 760 milioni, che noi avevamo considerati, a circa 5 miliardi che sotto questa forma entrerebbero nelle casse dello Stato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Selvaggi. Ne ha facoltà.

SELVAGGI. Signor Presidente, noi ci troviamo in presenza di un ordine del giorno, presentato dall'onorevole Andreotti, in merito ad un disegno di legge che intende reperire fondi per uno scopo specifico e determinato: assicurare, come da una legge già da noi approvata, le provvidenze a favore dei ciechi civili.

Non vi è dubbio che questo disegno di legge abbia sollevato delle perplessità non indifferenti in seno alla Commissione finanze e tesoro. Fare la storia di quello che è avvenuto da questa mattina fino ad ora, sarebbe un po' come fare la storia di una graziosa rosa che sbocciata al mattino, si è appassita la sera.

Dichiaro subito che, di fronte all'impegno preciso assunto dal Governo di far fronte alle esigenze necessarie richieste dal disegno di legge a favore dei ciechi, che all'unanimità è stato approvato dalla Camera, il mio gruppo voterà a favore di questo disegno di legge; cioè è disposto a superare quelle perplessità derivanti dal fatto che in definitiva il disegno di legge — come hanno già detto altri colleghi — può mettere l'erario nella condizione di poter percepire una somma maggiore di quella richiesta dall'articolo 6 della legge sui ciechi civili. Ho detto « può mettere » perché, come abbiamo avuto occasione di dire in Commissione, è estremamente difficile poter

stabilire l'esatto ammontare delle somme in più che lo Stato potrà percepire dalla sovrapposta del 20 per cento sui diritti erariali, dato che non sappiamo quali ripercussioni si potranno avere nell'ambito delle 800 mila unità visive nel settore dei cinematografi e degli altri spettacoli.

Quindi, trattasi di una cifra molto aleatoria. In sede di Commissione avevamo presentato un emendamento che mirava a conciliare le due opposte posizioni e a garantire, da una parte, l'impegno che l'Assemblea aveva assunto con la legge sui ciechi civili, e dall'altra l'esigenza, che riconosco perfettamente logica e legittima da parte del Governo, di cercar di reperire maggiori entrate a favore di nuovi provvedimenti legislativi per altri problemi.

In conclusione, pur mantenendo delle perplessità, ma confidando nel Governo, e soprattutto nel ministro delle finanze, per una capace distribuzione delle eccedenze che deriveranno da questo provvedimento, eccedenze che dovranno essere destinate a coprire le spese che futuri provvedimenti stabiliranno per la risoluzione di problemi interessanti la collettività nazionale, il gruppo al quale mi onoro di appartenere voterà a favore del disegno di legge.

Nello stesso tempo, noi aderiamo in pieno all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Andreotti, del resto già votato all'unanimità dalla Commissione finanze e tesoro, in quanto riteniamo che una materia come questa, che ha dei fini e delle possibilità di gran lunga superiori all'attuale modesto metro di misura — per usare la parola che il ministro delle finanze ha adoperato sia questa mattina che nel pomeriggio — meriti un esame molto più vasto tanto dalla Camera quanto dal Governo.

Quindi, ripeto, voto favorevole, al disegno di legge, ma senza emendamenti di sorta; altrimenti verrebbe a decadere lo scopo dell'ordine del giorno che all'unanimità è stato votato in sede di Commissione e al quale diamo voto favorevole. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Andreotti, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

mentre per ragioni di urgenza vota nel testo presentato dal Governo il disegno di legge istitutivo di una addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli,

ritiene che il sistema adottato non possa essere che transitorio ed impegna pertanto il

Governo a presentare entro il 31 dicembre 1954 un disegno di legge che rivedendo organicamente tutta la materia dei diritti erariali trovi anche più equilibrata copertura per il finanziamento di cui all'articolo 6 della legge sull'Opera nazionale per i ciechi civili ».

L'onorevole Andreotti ha facoltà di parlare e di svolgere questo ordine del giorno.

ANDREOTTI. Noi ci troviamo dinanzi a due motivi di urgenza, e se è vero che l'urgenza non sempre è una buona consigliera, in questo caso credo che debba indurci ad accelerare i tempi e a dare un voto su questa proposta di legge; abbiamo urgenza da un lato di permettere il varo parlamentare definitivo e quindi la promulgazione della legge sui ciechi, e l'urgenza dall'altro dei nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento che sono pronti a lasciare — più fortunati di noi — la città appena votato questo disegno di legge.

Questo fa in modo che, come ho detto nella prima parte dell'ordine del giorno, siano ora da accentuarsi non tanto le ragioni di approvazione del merito o di tutto il merito del disegno di legge, quanto quelle di obiettiva premura che sono alla base del voto favorevole, come io ho già accennato. E questo mi esonera dal discutere nel merito anche nei confronti di qualche rilievo fatto da altri colleghi e dalla stessa nostra gentile collega relatrice specialmente nei confronti della incidenza del diritto erariale sugli spettacoli. Dirò solo che non credo che esista in tutti i tributi un'altra voce che abbia rispetto all'anteguerra un simile primato di aumento non di gettito ma di aliquota, come risulta dalla relazione stessa al disegno di legge. Si è passati dal 14,66 per cento dell'anteguerra al 19,43 del 1952, mentre ancora più grave è la situazione per gli spettacoli sportivi, dove si è passati dall'8 per cento al 16,50.

Avevo stamattina cercato insieme con altri colleghi di proporre una strada intermedia, di risolvere cioè oggi con una sistemazione razionale del soccorso invernale esteso a tutto l'anno (diventando quindi un sovrapprezzo per un fondo più vasto di solidarietà) il problema della copertura della legge sui ciechi. Ma credo che, specialmente per motivi di fretta e di conseguente impossibilità di un esame dettagliato, non sia stato consentito nei rapporti tra Commissione e Governo di potersi accordare su questo indirizzo, sia pure transitorio. Siamo quindi d'accordo nel dare esecuzione a quello che è un principio votato all'articolo 6 della legge sull'Opera

nazionale dei ciechi civili, cioè che debba dal settore dello spettacolo essere prelevato il fondo necessario per far fronte a quei 2 miliardi e 760 milioni; ma siamo anche d'accordo che debba essere riveduto tutto l'assieme delle tabelle dei diritti erariali con un aumento globale ma razionale e bilanciato, specie per far fronte alla particolare situazione di determinati tipi di sale e spettacoli sportivi che sono stati qui ricordati e che devono essere presenti al legislatore che deve distinguere il settore che può essere ulteriormente gravato da quello che invece non lo può e, anzi, deve essere alleggerito.

Quando parleremo del prossimo soccorso invernale proporremo forse al Governo un piccolo emendamento nel senso che l'addizionale non gravi nei giorni in cui agisce il sovrapprezzo del soccorso invernale stesso. Non sarebbe giusto, infatti, che coloro che possono andare al cinema solo la domenica fossero gravati congiuntamente da due contribuzioni straordinarie.

Il settore della cinematografia è pieno di luci e di ombre, di posizioni di facile ricchezza e di posizioni di disagio forse coperto: vorrei per altro ricordare qui al Governo la famosa favoletta della gallina che faceva le uova d'oro: non è giusto uccidere la gallina stessa, specie in un momento in cui il reddito medio delle sale diminuisce, mentre il loro numero aumenta e vi è una concorrenza tra sale di spettacolo e televisione che avrà certo qualche incidenza sugli introiti delle prime.

Per l'ordine del giorno non dico nulla. In genere si parla per farli approvare, gli ordini del giorno, e il mio ha avuto l'unanimità di consensi in seno alla Commissione ed è stato accettato dal Governo. Non ho motivo quindi di ritenere che una sorte diversa possa avere in aula. Mi limito a prendere atto della possibilità di riesaminare entro il 31 dicembre tutta la materia dei diritti erariali e spero che in quella sede si possa veramente stabilire una regolamentazione che valga per un certo numero di anni, così da assicurare allo Stato e agli enti locali quello che è il giusto e doveroso apporto finanziario e agli industriali del settore la possibilità di fare delle prospettive di bilancio con dei dati certi su quella che sarà l'incidenza fiscale. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carmine De Martino. Ne ha facoltà.

DE MARTINO CARMINE. Devo chiarire brevemente le ragioni per cui l'emendamento da me presentato in Commissione insieme con i colleghi Angioy, Turnaturi, Geremia e Carlo

Matteotti. fu poi trasformato in raccomandazione al ministro. Io avevo richiamato l'attenzione della Commissione finanze e tesoro sulla necessità di approfondire l'esame su un argomento che a me pare scottante, e cioè quello riguardante il numero delle tessere gratuite d'entrata nei cinematografi e teatri.

Questo numero di tessere pare che vada quotidianamente aumentando. C'è stato chi, questa mattina, ha detto che ascende al totale di un milione. A me sembra esagerato; comunque siamo nell'ordine di centinaia di migliaia. Ora, chi ha la tessera? Il più delle volte, ha la tessera chi può pagare il biglietto. Io capirei di dare la tessera gratuita a chi questo ingresso non può pagare; e quindi non mi sentirei — senza una assicurazione del ministro di studiare per lo meno l'argomento (assicurazione del resto che questa mattina l'onorevole Tremelloni ha già dato in Commissione) — di passare a votare l'aumento, sia pure di 10 lire, a un biglietto di ingresso al cinematografo, quando questo aumento, sia pure minimo, lo deve sopportare l'operaio, il quale è costretto a fare i conti con le decine di lire.

Pur prescindendo dalle grosse cifre cui si è fatto cenno, ritengo che, per quanto strano possa sembrare, non siamo lontani del vero se affermiamo che, per ogni dieci persone che entrano al cinematografo, ce ne è una che non paga. Se pertanto le persone che pagano il biglietto danno all'erario — e mi riporto a quanto è scritto nella prefazione al disegno di legge — circa 24 miliardi di lire, vuol dire che se noi togliessimo le tessere a tutti quelli che le hanno, daremmo un incremento di entrata all'erario della decima parte di 24 miliardi, cioè di 2 miliardi e 400 milioni di lire.

Pertanto io, dichiarando di non voler ripresentare qui l'emendamento di cui ho parlato in Commissione e ciò per rendere possibile il varo della legge a grande velocità, mi permetto tuttavia di sollecitare l'onorevole ministro perché faccia eseguire un accurato accertamento del numero dei cosiddetti « portoghesi » del cinematografo; e tenga conto, altresì, della necessità di ridurre al minimo possibile il numero delle tessere gratuite che vengono oggi distribuite.

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La Commissione ha nulla da aggiungere?

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Da' a la relazione esauriente e precisa della onorevole Gennai Tonietti, faremo conoscere l'opinione della Commissione in sede di discussione degli emendamenti, che sono poi soltanto quelli Cavallari e Pieraccini.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli deputati, anch'io ho pochissimo da aggiungere alla pregevole relazione che ha testè fatto la onorevole Gennai Tonietti, che mi pare completa sotto ogni aspetto. Debbo soltanto rispondere a due considerazioni; una di ordine tecnico del tributo, l'altra di merito del tributo stesso.

Per quello che riguarda l'aspetto tecnico del tributo, debbo chiarire ancora una volta (e l'ho detto già in Commissione) che il disegno di legge fa parte di un gruppo di provvedimenti tributari già predisposti precedentemente alla insorta necessità della copertura per la legge sui ciechi civili, gruppo di provvedimenti che era reso necessario ed urgente da fabbisogni non prorogabili. Si tratta, come è noto, di un gruppo di disegni di legge in cui entrano fra l'altro lievi ritocchi ai concorsi pronostici, alla tassa di circolazione automobilistica e all'imposta di fabbricazione sui carburanti, di cui proprio ieri abbiamo parlato.

La loro funzione di copertura non è senz'altro associabile in ragione di causa ad effetto col fabbisogno finanziario dell'una o dell'altra legge; altrimenti cadremmo, ed è stato ricordato qui più volte, nelle deprecate imposte di scopo.

Non sembra desiderabile, né consono agli indirizzi di un sano sistema tributario, il sistema di finanziare una spesa con una specifica imposta. Si corre il rischio che ciascuna di queste spese indichi il mezzo di prelievo sui redditi immediati mediante l'istituzione di una gamma di piccoli e fastidiosi tributi, destinati ad accrescersi inevitabilmente, i quali renderebbero ancor più complicato un sistema tributario che il Governo si sforza invece di rendere più semplice anche dietro consiglio dello stesso Parlamento.

Per le imposte dirette, devo dire all'onorevole Cavallari (che ha rievocato qui le stesse considerazioni che io ho fatto parlando del bilancio del Ministero delle finanze in ordine all'esigenza di migliorare il rapporto fra imposizione diretta e imposizione indiretta) che la imposizione diretta sta gradualmente, ma con rapida gradualità, migliorando la propria proporzione rispetto alla imposizione indiretta.

Devo ricordare qui che solo in questi primi sei mesi abbiamo avuto un aumento di im-

posizione diretta — rilevabile dai ruoli di prima serie — di 31 miliardi, e le Camere hanno approvato il disegno di legge sull'imposta sulle società che ci darà altri 50 miliardi addizionali. Ora, si tratta di un notevole cespite (e loro sanno come potrà essere destinata questa entrata) che non è paragonabile affatto alle poche decine di miliardi che riusciamo a racimolare attraverso tributi indiretti, i quali vogliono rispondere ad esigenze immediate, improrogabili, che non possono attendere i tempi tecnici necessari per l'accertamento e la riscossione dei tributi diretti.

Non si discute qui di un tributo con destinazione unica, onorevoli Pieraccini e Cavallari, ma di un tributo senza aggettivi, come devono essere tutti i tributi. L'unità del bilancio esige che la legge tributaria debba essere neutrale e non specifica. E, bensì, il disegno di legge per la spesa deve indicare la copertura e deve riferirsi ad una delle leggi tributarie, ma non è la legge tributaria che deve indicare a sua volta le destinazioni del gettito che con essa si attende.

D'altra parte, in questo sforzo di perequare meglio l'imposizione diretta rispetto all'imposizione indiretta, abbiamo dovuto necessariamente — ed anche, spero, per breve periodo — ricorrere alla imposizione indiretta per alcune voci tributarie.

Quali consumi abbiamo scelto? Abbiamo cercato di scegliere quei consumi non essenziali i quali potessero consentire un certo gettito. La strada era obbligata e, d'altra parte, si deve riconoscere che la stessa Commissione finanze e tesoro, nel gruppo elaboratore della proposta di legge Pieraccini, era stata costretta ad intravedere questo orientamento.

Il provvedimento in esame, quindi, serve a coprire necessità varie (devo dirlo anche all'onorevole Angioy che ha accennato a questo problema), di cui senza dubbio, per noi, la più urgente e preminente è quella derivante dalla legge sui ciechi civili.

Dico « varie » perché i 4,6 o 4,7 miliardi di gettito che si attendono dal tributo serviranno per 2,7 miliardi alla predetta legge sui ciechi, e il resto si aggiungerà al gettito di altri tributi per coprire necessità derivanti da altri disegni di legge in corso di discussione o di presentazione al Parlamento.

Ogni proposta che tendesse a limitare il gettito dei tributi in parola alle sole esigenze derivanti dal gettito del disegno di legge sui ciechi civili equivarrebbe proprio a creare una imposta di scopo, ma vorrebbe dire distruggere un piano di copertura già formato

per leggi ugualmente di grande importanza sociale.

Non devo ricordare loro — perché è già stato ricordato parecchie volte e molto lucidamente dalla relatrice — che vi è un problema di universalità e di unità del bilancio e che non è possibile frammentare questa universalità e questa unità.

Detto questo — e credo di avere esaurito la parte che riguarda le obiezioni che riflettono la struttura del tributo — devo parlare delle obiezioni che riflettono il merito del tributo.

Ora, qui, a mio avviso, non si è tenuto conto sufficientemente nelle discussioni che si sono fatte, di un problema di proporzioni e di dimensione.

Caso specifico di questo tributo: noi ci troviamo di fronte ad una spesa per spettacoli in Italia che nel 1953 ha quasi raggiunto i 130 miliardi di lire. Questo significa quasi 3 mila lire annue per abitante.

Ora, l'onere attuale per diritti erariali sugli spettacoli (che va per nove decimi ai comuni) è di 23-24 miliardi. Il che significa il 18 per cento circa dell'incasso lordo. Era il 20 per cento o superava il 20 per cento nel 1950; questa aliquota si è venuta contraendo negli anni successivi. L'aumento di un quinto dei diritti erariali, quale è proposto nel disegno di legge, riporta quest'onere intorno al 21-22 per cento dell'incasso lordo. Né è ammissibile la proposta di estendere all'intero anno il sovrapprezzo percepito per il fondo di soccorso invernale. È stato l'onorevole Andreotti che ne ha parlato. Il gettito addizionale sarebbe pari a meno della metà della somma che il tributo proposto consente; ed il fabbisogno permanente di questo importo implica invece un tributo di natura continuativa, un tributo sicuro, un tributo ben precisabile in anticipo.

Io debbo dire tra l'altro che gli italiani pagano per i loro consumi non essenzialissimi altri tributi che sono molto alti. I fumatori pagano all'erario l'80 per cento del prezzo del consumo che fanno.

Una voce a sinistra. Fossero almeno buone le sigarette!

TREMELLONI, *Ministro delle finanze.* I consumatori di speranze (lotto, pronostici) pagano metà della loro spesa in tributo, gli automobilisti pagano il 63 per cento del prezzo della benzina per il tributo erariale, gli spettatori pagano — come abbiamo visto — il 18 per cento, che diventerà solo il 21-22 per cento dopo l'imposizione di questo tributo.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

In sostanza, se è vero, come è vero, che ogni anno si vendono 800 milioni di biglietti per spettacoli, l'onere per biglietto previsto da questo tributo addizionale si riduce a 5-6 lire per unità.

Ora, io non ritengo soffocante, vessatorio, terrificante, come è stato detto, questo contributo di 5-6 lire aggiuntivo per ogni biglietto. Né mi pare che l'attività delle sale cinematografiche sia in declino o addirittura pericolante per questo onere. Le sale cinematografiche sono passate da poco più di 4 mila nel 1938 a circa 10.500 (magari il numero degli stabilimenti siderurgici, magari il numero delle dighe per produrre energia elettrica fossero aumentati con lo stesso ritmo ¹) e aumentano negli ultimi tre anni con un ritmo di circa mille in più ogni anno. Ci diceva stamane — e mi fa piacere — l'onorevole Andreotti che vi sono altre 800 sale che in quest'anno dovranno essere inaugurate o sono alla vigilia di essere aperte.

Ora, è evidente che il settore non si trova certo in condizioni di grave depressione o di recessione. D'altra parte, la spesa di pubblici spettacoli in Italia è oggi pari a circa 150 volte quella dell'anteguerra. Il numero dei soli biglietti cinematografici è passato da 335 a 800 milioni annui, e quindi ogni italiano va in media al cinematografo sedici-diciassette volte l'anno, mentre nell'anteguerra vi andava otto volte. Noi tutti siamo lieti di questo fenomeno espansivo; ma non è certo il caso di gridare che la casa sta bruciando. Io credo che il pubblico italiano pagherà volentieri le 5-6 lire per biglietto che noi gli chiediamo in queste eccezionali circostanze. Non mi pare veramente mortificante per nessuno se noi chiamiamo a contribuire dei tipi di consumo come questi, per asciugare le molte lacrime, o per dare lavoro a disoccupati, o per venire incontro a bisogni di cui nessuno può disconoscere l'improrogabilità.

Ho detto questa mattina, in Commissione, che un paese — il quale purtroppo è costretto a ricavare alcuni miliardi perfino dall'imposta sul sale, ed il quale esige 1.200 lire all'anno per abitante di imposta sullo zucchero; consumi essenzialissimi — non può che aspirare ad affrettare il momento di togliere quei tributi; ma non può certo commuoversi di fronte alle 5 lire in più fatte pagare a consumatori di un divertimento, sia pure di un utile e simpatico divertimento.

Io mi auguro quindi che la Camera voglia approvare il disegno di legge. Da parte mia dichiaro di accettare senz'altro l'ordine del

giorno Andreotti. Sarà anche utile in tale occasione di riesame generale mettere in discussione la proposta fatta dall'onorevole De Martino; proposta però che è stata già esaminata e, purtroppo, finora risolta negativamente da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria, perché si è visto che la tecnica di applicazione di un tributo del genere è estremamente aleatoria ed esige spese, soprattutto di vigilanza, che sono altissime. Noi avremmo bisogno di 10.000 guardie di finanza per controllare quotidianamente gli ingressi gratuiti alle 10.000 sale cinematografiche; e non saremmo certo in condizione di vietare ai proprietari di cinematografi di lasciare entrare dei « portoghesi » come li chiama l'onorevole De Martino, se essi proprietari lo desiderano.

Per quanto riguarda l'emendamento Cavallari all'articolo 1, devo respingerlo perché il fabbisogno di entrata, nel coacervo di spesa preventivata dai provvedimenti di cui ho parlato, esige una copertura per 4,7 miliardi. Devo respingere anche l'emendamento Cavallari all'articolo 4-bis perché abbiamo una esigenza di carattere permanente, quindi non limitata ad un anno. D'altra parte il Governo, accettando l'ordine del giorno Andreotti, ha in un certo senso accettato di venire incontro a questo desiderio di una revisione per rendere più armonico il sistema dei tributi sugli spettacoli. (*Vivi applausi al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Andreotti, dopo le dichiarazioni del Governo insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

ANDREOTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Andreotti, accettato dal Governo:

« La Camera,

mentre per ragioni di urgenza vota nel testo presentato dal Governo il disegno di legge istitutivo di una addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli,

ritiene che il sistema adottato non possa essere che transitorio ed impegna pertanto il Governo a presentare entro il 31 dicembre 1954 un disegno di legge che rivedendo organicamente tutta la materia dei diritti erariali trovi anche più equilibrata copertura per il finanziamento di cui all'articolo 6 della legge sull'Opera nazionale per i ciechi civili ».

(È approvato).

Passiamo agli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

MAZZA, *Segretario*, legge:

« È istituita a favore dello Stato una addizionale del 20 per cento ai diritti erariali riscossi su tutti i proventi dei pubblici spettacoli, delle manifestazioni sportive e dei trattamenti di qualsiasi specie, ivi comprese le entrate derivanti dalle scommesse, comunque e dovunque offerte al pubblico ».

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Vincenzo Cavallari propone di sostituire il 20 per cento col 12 per cento.

Onorevole Cavallari, insiste sul suo emendamento, malgrado l'ordine del giorno Andreotti?

CAVALLARI VINCENZO. Insisto perché fra l'ordine del giorno Andreotti e il mio emendamento vi è una notevole differenza.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione?

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. La Commissione finanze e tesoro è contraria a entrambi gli emendamenti Cavallari e Pieraccini.

La Camera consideri che non più tardi dell'altro ieri abbiamo discusso ed approvato la legge sulle società, la quale nel suo complesso darà un gettito di oltre 50 miliardi: ebbene, nessuno di noi ha chiesto al Governo di voler precisare a quali bisogni e a quale settore questa somma sarebbe stata destinata. Ieri abbiamo discusso ed approvato una legge che aumenta sensibilmente l'imposta di fabbricazione sui carburanti; abbiamo saputo che si avrà da essa un gettito immediato (perché si tratta di una conversione in legge di un decreto-legge) di oltre 6 miliardi: ebbene, nessuno di noi ha chiesto a quale destinazione dovessero andare questi miliardi; non solo, ma nessuno di noi ha mai pensato di destinare questi sei miliardi alla copertura della legge che dà un assegno a vita ai ciechi civili.

Gli è che si trattava e si tratta, anche oggi, di una legge a carattere tributario, di leggi generali che non possono avere una loro destinazione. Sarebbe una incongruenza dal punto di vista teorico e pratico che leggi tributarie segnalassero e facessero sapere quale è la loro destinazione.

Noi, quando abbiamo esaminato ed approvato la legge sui ciechi civili, ci siamo preoccupati della copertura ed avevamo vari modi per trovarla. Quando comunemente, in Commissione finanze e tesoro, esaminiamo provvedimenti di legge, noi ci preoccupiamo, in relazione all'articolo 81, di trovare la copertura per l'esercizio in corso, ben sapendo

che poi, per gli esercizi futuri, la spesa è compresa nell'apposito capitolo di bilancio, esigendo anche, talvolta, la istituzione di un nuovo capitolo quando si tratta di un servizio di carattere permanente.

Ora, se avessimo voluto trovare una copertura specifica, noi avremmo detto nell'articolo 7 della legge sui ciechi civili che la copertura si sarebbe trovata per l'esercizio in corso in un determinato modo; noi avremmo inserito la copertura nel testo stesso di quella legge. Ma non lo abbiamo fatto appunto in considerazione della preannunciata emanazione di una legge di carattere tecnico, eminentemente tributario, che avrebbe inciso nel settore dei pubblici spettacoli.

Questa è la formulazione generale che è stata data e accettata dalla Camera all'articolo 7 della legge sui ciechi civili. Quindi, a fondamento della discussione che da più parti è stata fatta, di limitare nel tempo la copertura e di restringere la portata di questa legge di carattere strettamente ed eminentemente tributario, soltanto alla copertura della legge concernente i ciechi civili, mi pare che a fondamento di questo vi sia un errore e mi pare anche che si vada contro lo spirito, la forma, la portata di questa legge di carattere strettamente tributario.

Onorevoli colleghi, quando noi nel giro di tre giorni (non più) abbiamo votato delle leggi di carattere tributario (la legge sulle società, la legge sulla benzina) non ci siamo mai interessati di vedere la copertura. Non so perché ci si voglia ora ricollegare alla destinazione della legge. Non vedo perché si voglia legare questa legge ad uno scopo, contro la sua stessa essenza, contro il suo contenuto intrinseco e contro il suo stesso carattere formale. È per questo che la Commissione è contraria agli emendamenti Cavallari e Pieraccini.

PRESIDENTE. Il Governo ha già dichiarato di non accettare l'emendamento Cavallari.

SELVAGGI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELVAGGI. Signor Presidente, desidero parlare brevemente per limitarmi a confermare quanto ho già avuto occasione di dichiarare prima, che cioè il gruppo al quale mi onoro appartenere non accetta gli emendamenti che sono stati proposti. Devo però dire che mi duole molto che il presidente della IV Commissione abbia sollevato una questione che meriterebbe una polemica molto approfondita. Noi voteremo a favore

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

di questo disegno di legge senza alcun emendamento perché riteniamo che la Camera abbia preso un impegno solenne nel votare la legge a favore dei ciechi civili e nel trovare la copertura per le provvidenze a favore di questi ciechi. E allora, onorevole Castelli Avolio, non si venga a trovare un cavillo per dire che non c'è congiunzione tra questo disegno di legge e la legge che noi abbiamo già votata...

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Non ho detto questo!

SELVAGGI. C'è, e proprio per questo i fondi occorrenti per quella legge devono essere trovati. Noi, quindi, voteremo a favore di questa legge, prescindendo dal fatto che il gettito che essa potrà dare sia superiore o meno al fabbisogno di questa legge e ripetendo che noi prendiamo atto della dichiarazione che il ministro ha fatto e che cioè i fondi in eccedenza serviranno per ulteriori provvedimenti che verranno sottoposti al Parlamento. Quindi, confermo il nostro voto favorevole al disegno di legge, senza accettare emendamenti di sorta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché non vi è divergenza sull'istituzione di una addizionale, porrò prima in votazione questa addizionale, senza indicarne la misura, e successivamente porrò in votazione gli emendamenti.

CECCHERINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CECCHERINI. Desidero fare una breve dichiarazione di voto a nome dei colleghi che hanno a cuore il potenziamento dello sport della gioventù del nostro paese. Dichiarazione di voto che vuole significare approvazione di questo articolo, tenendo presente l'assicurazione, sia pure in via privata, che il ministro ci ha dato, di voler riesaminare la parte riguardante le trattenute sugli introiti di manifestazioni sportive al fine di raggiungere una perequazione della tassazione stessa.

Noi ci prefiggiamo di modificare le aliquote che vengono determinate con l'approvazione di questa legge nel senso di arrivare ad aliquote alte per grandi introiti, e questo al fine di favorire lo sport dilettantistico che vari colleghi che hanno preso la parola su questo argomento, e in particolare il collega Pieraccini, hanno esplicitamente e chiaramente indicato. Questo senza modificare gli introiti totali erariali derivanti da questa tassazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, di cui si è già data lettura, senza l'indicazione della percentuale di aumento dei diritti erariali.

(È approvato).

Passiamo ora all'emendamento Cavallari, che propone per l'addizionale la misura del 12 per cento.

VALSECCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALSECCHI. Proprio perché condividiamo l'impostazione che è stata data su questo nuovo tributo dall'onorevole ministro e dal presidente della Commissione, noi non possiamo essere favorevoli agli emendamenti dell'onorevole Cavallari, i quali — tanto il primo quanto il secondo, e quest'ultimo maggiormente — ribadiscono il carattere di imposta di scopo, che qui non si vuol riconoscere.

Voglio dire che noi non possiamo condividere l'impostazione Cavallari anche per una ragione di principio: cioè, posto che effettivamente questo tributo possa avere (cosa che noi riteniamo non abbia) carattere di tributo di scopo, noi siamo dinanzi a una situazione ben nuova, che non possiamo passare sotto silenzio a causa del precedente grave che si andrebbe a creare nel Parlamento: mi riferisco all'automatismo dell'articolo 81 della nostra Costituzione, il quale non consente alcuna spesa (specie nell'ambito dell'iniziativa parlamentare, che è la più povera, sotto questo riguardo, perché non ha la possibilità di maneggiare il bilancio e quindi di garantirsi la copertura in partenza) se non si presenta, nello stesso tempo, la possibilità di copertura.

Quale principio andremmo a creare se accettassimo a cuor leggero questi emendamenti? Questo: che, nel momento in cui, da parte di qualsiasi settore della Camera, si viene a presentare una proposta di legge, allorché occorre indicarne la copertura, potrebbe dirsi: la legge viene coperta attraverso i fondi che si reperiscono per mezzo di un nuovo tributo: nella fattispecie, una addizionale. Con questo, il Parlamento potrebbe approvare il provvedimento e concedere alla legge il biglietto d'ingresso nel corpo delle leggi. Però, passati pochi mesi, potrebbe dirsi: visto che il tributo che abbiamo istituito allo scopo di poter finanziare questa legge viene a cessare, il provvedimento troverà il suo finanziamento nei fondi normali di bilancio.

Allora noi potremmo riutilizzare quel medesimo tributo che abbiamo prima imposto, poi fatto decadere, per varare altre due, tre, quattro leggi. Quindi, se il principio passasse, non so che significato avrebbe l'articolo 81 e dove andrebbe a finire, perché delle due una: o siamo sicuri che il bilancio dello Stato registrerà sempre entrate in aumento in altri capitoli, e allora potremo dire che per l'avvenire quel certo provvedimento sarà finanziato con le entrate ordinarie; ma se la prima ipotesi non dovesse verificarsi, dovrebbero diminuirsi altre spese.

Ora, questo è un sistema che non si può lasciar passare sotto silenzio, anche per questa ragione: anche ammesso che si tratti di una imposta di scopo, allora essa deve permanere fino a che dura lo scopo per il quale è sorta. Nel caso, lo scopo è indefettibile.

Per questi motivi, noi siamo contrari al primo e al secondo emendamento. È bene riconoscere che, se il tributo può disturbare un settore di cui non misconosciamo le difficoltà, il settore medesimo e le sue difficoltà potranno essere riveduti e riesaminati nello spirito dell'ordine del giorno Andreotti, che la Camera ha votato, verso la fine dell'anno, allorché noi saremo chiamati a rivedere interamente la legge sugli spettacoli e tutti i tributi che riguardano la materia dei diritti erariali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cavallari all'articolo 1 del seguente tenore:

« Alle parole: 20 per cento, sostituire: 12 per cento ».

(Non è approvato).

Pongo, ora, in votazione l'addizionale indicata nel testo del disegno di legge:

« 20 per cento ».

(È approvata).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« L'addizionale verrà accertata, liquidata e riscossa sulla base dei borderò compilati per l'applicazione dei diritti erariali, dalla Società italiana degli autori ed editori, alle condizioni stabilite dall'articolo 1 della convenzione, approvata con decreto del Ministro delle finanze del 17 novembre 1951, per la riscossione dei diritti stessi, con i quali l'addizionale verrà cumulata agli effetti della determinazione dell'aggio.

Nei casi in cui sia ammesso il pagamento dei diritti erariali in somma fissa, l'addizio-

nale verrà stabilita in ragione del 20 per cento di detta somma.

Quando ricorra la concessione di abbuoni previsti da norme particolari, l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero ammontare del diritto erariale al lordo dell'abbuono.

Gli abbuoni stessi non si applicano sull'addizionale istituita con la presente legge ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Per la repressione delle trasgressioni alle disposizioni della presente legge e la risoluzione delle relative controversie si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti i diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Nei casi, per altro, in cui il trasgressore incorra, per il medesimo fatto, in penalità per il mancato pagamento sia dei diritti erariali sia dell'addizionale, di cui alla presente legge, si applica una sola pena pecuniaria ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« L'addizionale di cui all'articolo 1 sarà versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

L'onorevole Vincenzo Cavallari ha presentato un articolo 4-bis:

« L'addizionale di cui all'articolo 1 verrà riscossa solo fino al 30 giugno 1955 ».

Onorevole Cavallari, vi insiste ?

CAVALLARI VINCENZO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il Ministro del tesoro provvederà ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati:

« Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina ». (848);

« Istituzione di un'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli ». (1046).

(Segue la votazione).

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà frattanto nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Seguito della discussione del bilancio del Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio del Ministero dell'interno.

È iscritto a parlare l'onorevole Mieville. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Gaudioso. Ne ha facoltà.

GAUDIOSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi occuperò del problema dei « fuorilegge » in Sicilia, facendo subito una dichiarazione, quella che col mio intervento non intendo rinfocolare pregiudizi e leggende che hanno in passato contribuito a disonorare la Sicilia agli occhi del mondo. Del resto chi prima di me, e a cominciare dai lontani anni della unificazione, si è occupato del medesimo problema e spesso con mandato ufficiale di inchiesta e di studio, non aveva certamente un interesse demagorico, ma quello di contribuire ad un'opera di risanamento e di moralizzazione.

Oggi — bisogna subito riconoscerlo — non esistono più alcune delle condizioni obiettive che in passato avevano reso quasi naturale l'esistenza di deprecabili forme patologiche della pubblica morale. Ma è per questo rilievo che la nostra coscienza di italiani, e di italiani di Sicilia, si ribella tutte le volte in cui si abbia sentore del rinascere del male. Il fenomeno può essere visto come problema morale e come problema di polizia. Nel primo caso investe l'impegno morale del Governo e di tutti i cittadini di non creare con la propria condotta le cause potenziali che possono condurre altri cittadini a non aver fede nella società e nei poteri costituiti; nel secondo caso investe l'impegno della polizia

di prevenire o di curare le cause efficienti del male in uniformità alle esigenze di un ben ordinato governo nell'interesse dell'ordine sociale. Ma, a giudicare dagli avvenimenti degli ultimi anni, se non pure dagli ultimissimi, pure essi già storia e materia di sociologia, si ha l'impressione di non esserci trovati di fronte ad un ben ordinato governo e, di conseguenza, ad una ben ordinata polizia, motivo per cui anche in questo secondo caso il problema non si presenta come problema di polizia ma come problema morale.

Il nostro intervento sarà, quindi, uno studio sociologico con riferimenti frequenti al recente passato e al presente, e pertanto ci costringerà a prendere le mosse da tempi remoti, nell'intendimento di contribuire a rendere scientificamente evidenti le cause patologiche che periodicamente affliggono la pubblica morale, e di contribuire a individuare le cause esterne che, col loro comportamento, possono esasperare le cause endogene.

Sessant'anni fa, di questi giorni, la Sicilia viveva sotto l'impressione di una grande ingiustizia e sotto il peso di una grave umiliazione: la condanna a numerosi anni di reclusione dei capi del movimento dei « Fasci dei lavoratori siciliani » pronunciata da un tribunale di guerra appositamente costituito e legittimato da uno stato di assedio altrettanto ingiusto. Quelle misure davano l'impressione che non gli avvenimenti come tali potevano giustificare quell'eccezionale apparato, ma particolari, imponderabili considerazioni impostesi alla coscienza stessa degli organi del potere esecutivo nel cui subconsciente, essendo presidente del Consiglio dei ministri Crispi, siciliano, si perpetuava la coscienza di una tradizione politica antica di secoli.

Vi siete mai domandati perché l'istituto della Inquisizione di Spagna fosse stato esteso soltanto alla Sicilia? Perché gli ebrei, nel 1493, vennero espulsi esclusivamente dalla Sicilia? Il perché di quel provvedimento, rimasto ancora un mistero, preso dal governo fascista nel 1941, di eliminare dalla Sicilia gli impiegati delle pubbliche amministrazioni nativi dell'isola? Cosa mai rappresentava la Sicilia nel senso politico dei suoi governi di tutti i secoli?

Nel 1875 il Sonnino, preoccupato delle gravi condizioni di disagio nell'isola, prospettava due eventualità: una trasformazione legale secondata dal suo ceto dirigente o una violenta insurrezione. « Ma noi italiani delle altre province, aggiungeva, impediamo che tutto ciò avvenga, abbiamo legalizzato l'op-

pressione esistente e assicuriamo l'impunità alla oppressione. Nelle società moderne ogni tirannia è contenuta dal timore di una reazione all'infuori delle vie legali. Orbene, in Sicilia, con le nostre istituzioni modellate spesso sovra un formalismo liberale, anziché informate a un vero spirito di libertà, noi abbiamo fornito un mezzo alla classe opprimente per meglio rivestire di forme legali l'oppressione di fatto, che già prima esisteva, con l'accaparrarsi tutto il potere mediante l'uso e l'abuso della forza che tutta era ed è in mano sua; ed ora le prestiamo man forte per assicurarla che a qualunque eccesso spinga la sua oppressione, noi non permetteremo alcuna specie di reazione illegale, ... poiché la legalità l'ha in mano la classe che domina ». Ecco il dominio di classe fatto servire a fini politici.

Gli eccessi illegali si ebbero a Bronte, a Nissoria, a Randazzo, nel 1860, col massacro dei cosiddetti galantuomini o « cappeddi », usurpatori dei beni patrimoniali dei comuni. Ma il generale Bixio, ambasciatore in Sicilia non soltanto della politica del Cavour, ma del dominio di classe, fece comprendere ai contadini, con le feroci repressioni, che nulla si doveva fare per turbare l'avviato idillio siculo-piemontese di dominio politico e di dominio di classe.

E il massacro di Calatabiano, ordinato dal Depretis, doveva ricordare che non si doversero disturbare le pacifiche digestioni degli amministratori ladri; e i massacri del 1893 e del 1894 dovevano ricordare che non si dovesse pretendere l'esercizio degli usi civici, che non si dovesse pretendere il diritto alla terra derivante ai contadini dalle transazioni per la rinuncia all'esercizio degli usi civici; che non si dovessero pretendere sgravi di imposte e di dazi esosi.

Bilancio: 97 contadini uccisi, oltre 1.000 feriti; un solo tutore dell'ordine morto, il soldato Sculli, ma anche quello dei nostri, perché figlio di contadini.

Responsabile fra i maggiori, soprattutto perché siciliano, il Crispi, trova comodo attribuire ad altri fattori le cause dei moti. Responsabile fra i maggiori, egli non solo non ignora la piaga della mafia e del brigantaggio, ma vi si adatta, perché la mafia fa parte del sistema politico creato per la Sicilia dalla politica savona di compromesso. Il Sonnino, ministro con Crispi nel 1894, dimentica ciò che ha scritto nel 1875; effetto della politica di classe.

Dopo questo preambolo, e poste così le cose, si comprende benissimo il motivo per

cui in questi ultimi giorni, auspice l'agenzia *Ansa*, non discara al Governo, e auspice un'altra agenzia che serve alla regione siciliana, si sia potuto parlare in tutti i giornali del mondo con legittima naturalezza, se pure con altrettanto legittima curiosità, dell'evento della dipartita da questa valle di lacrime dell'« uomo di Villalba », che, con il suo personale ascendente in taluni ambienti politici e non politici siciliani, era passato alla notorietà della cronaca come una vera istituzione.

Ora, si asserisce, gli succederà come capo supremo un signore di Mussomeli, un certo « don Pepè ».

La stampa, tra la fine di giugno e i primi di luglio, sempre di quest'anno, si è anche occupata dell'uccisione proditoria di due « campieri » nel territorio di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, e di un conflitto a fuoco alla *western* nei locali di un bar del centro di Castelvetro fra due « cosche », o gruppi di mafiosi di opposte tendenze.

Ma al fondo di queste note di cronaca, in sé e per sé di scarso rilievo, che cosa c'è? I campieri? E non esistono in tutta Italia e in tutto il mondo campieri e guardiani privati? Attacchi alla *western*? E l'America e le pellicole americane non ne son piene? Chi ha ucciso i campieri e perché sono stati uccisi? Perché in Sicilia si ha ancora bisogno dei campieri?

E chi sono i « campieri »? Nel 1894 il generale Corsi, con missione speciale in Sicilia, scriveva che il proprietario, nello scegliere i guardiani, era costretto « a chiudere un occhio, e magari anche tutti e due, purché fossero uomini di stocco e della stessa pasta di cui si fanno i briganti ».

È un avanzo dell'antica « braveria », ricordava il De Felice-Giuffrida in questa nostra Camera occupandosi dell'istituto della « guardiania » nell'agro palermitano: « Una forma patologica di lotta per l'esistenza lega insieme i « curatoli », i guardiani di giardini, quelli delle acque di irrigazione, i sensali e i trafficanti di agrumi ». E costoro, insieme, costituiscono le « nasse », cioè gruppi o consorterie. Ma fra una nassa e l'altra sorgono malintesi, attriti e rivalità, che « sono il prodromo di omicidi con agguato e prodizione, poiché l'unico castigo, l'unico rimedio è la morte violenta dell'indegno, del rivale e degli avversari ». Rivalità di nasse hanno dunque condotto alla morte i due campieri di Niscemi e dato occasione alla scena *western* di Castelvetro.

E l'autorità di pubblica sicurezza come se la caverà? Forse non diversamente da come se l'è cavata nella circostanza delle rivalità fra mafia e banditismo nelle tragiche vicende di questi ultimi anni in Sicilia: « è meglio che si ammazzino fra loro, così si stermineranno ». Ma si stermineranno? È da secoli che così si pensa in Sicilia! Ma è decoroso ed onesto che tale terribile morale venga ancora oggi avallata dai governi della Repubblica italiana?

Ma la mafia che cosa è? Si racconta che l'importante uomo testè passato a miglior vita, don Calò, interrogato sulla mafia e sulla sua organizzazione, abbia risposto che la mafia non è un'organizzazione, ma un sentimento, un sentimento di rispetto: « rispetto chi mi rispetta ». È, insomma, una lega di rispetti, o di « amici degli amici », nel vero gergo. Ma, a giudicare dalle azioni delittuose degli amici degli amici, è chiaro che questo sentimento non ha nulla a che vedere col sentimento cristiano dell'amore senza pretese e che, in ultima analisi, quel sentimento di rispetto si risolve in una lega di egoismi.

Il delegato di pubblica sicurezza Alongi, siciliano, conoscitore profondo del fenomeno, non poté definirlo.

Per me, è una « mentalità » che si estrinseca in cose concrete e in fatti tutte le volte che essa mentalità riceve un urto psichico contrario. Chi è pervaso da tale mentalità è fondamentalmente un individualista esasperato, un egocentrico, un presuntuoso di sé, un asocievole, un essere che non crede e non ha fiducia nella società costituita. Ma, isolato com'è, egli non può da solo reagire alla nequizie altrui, per cui la mafia si definisce come la somma di più individualismi esasperati messi assieme per respingere la disciplina della convivenza sociale che a torto o a ragione possa sembrare iniqua ed oppressiva. Per cui talvolta l'istinto a delinquere (tale è in tutti i casi) può sorgere anche da nobile e generosa finalità; e questo convincimento è tanto diffuso e radicato, da dare ai mafiosi e ai loro simpatizzanti, con il convincimento, la certezza dell'aureola del sacrificio. Con molta esattezza, il Franchetti, all'epoca dell'inchiesta parlamentare sulla Sicilia, definì la mafia come un « sentimento medioevale »; definizione che il Colajanni accolse e che, secondo l'illustre sociologo, « costituisce lo spirito che aleggia in Sicilia e in tutto il mezzogiorno d'Italia, e che viene rappresentato dalla profonda e generale avversione verso l'ente Governo e verso tutte

le istituzioni che ad esso fan capo »: magistratura, polizia e pubblica amministrazione.

Il Colajanni non parla di mafia come istituzione (anzi respinge tale opinione), ma parla di « spirito che genera la mafia e l'alimenta », per cui, se questo spirito cessasse, cesserebbero i motivi che alimentano la mafia e le manifestazioni criminose di essa. Il che comporta che, persistendo essa come mentalità, come istinto di ribellione, tornerebbe a ripetersi in fatti concreti tutte le volte in cui si ripetesse lo spirito che la genera e l'alimenta.

Quale è mai dunque lo spirito che alimenta la mafia? Essa — ricordava il De Felice in un discorso alla Camera nel 1899 — aveva diverse stratificazioni: lo strato più basso, quello del popolo minuto, che la sopportava e ne subiva l'influenza; quello più temibile della polizia; quello dominante della borghesia prepotente. Tranquilla la pubblica sicurezza, inadeguata ai tempi, tranquilla la borghesia e l'aristocrazia, nei cui palazzi si raccoglieva e si organizzava.

Il nuovo ceto dirigente siciliano, costituito, già nell'età borbonica, dai censuralisti e dagli usurpatori dei beni patrimoniali dei comuni e dai beneficiari di terre comunali staccate dai demani feudali, come dai censuralisti dei beni delle corporazioni religiose soppresse, dopo il 1862, si presentava di gran lunga peggiore e più perverso della vecchia aristocrazia. Alleandosi per parentele con le antiche famiglie dei cosiddetti « civili » e spesso con quelle della aristocrazia decaduta, recando con sé il più feroce attaccamento alla terra, creò una casta chiusa che costituisce la forma più tipica e peggiore di mafia; nemica dichiarata del bracciante agricolo e del pastore, che essa disprezzava, angariava e sfruttava, negandogli il diritto più elementare, quello dell'esercizio degli usi civici su terre che ne erano da secoli gravate. E si comprende come, negando quel diritto, si volesse, nel più dei casi, nascondere l'usurpazione.

È la mafia peggiore, perciò, quella dei cosiddetti « galantuomini » di verghiana memoria; la mafia in guanti gialli, che non si scopre, che sguscia elegantemente dalle maglie del codice penale, ed è capace, con la propria fortuna, di fare la fortuna delle carriere amministrative di magistrati, di funzionari di pubblica sicurezza e della pubblica amministrazione.

FAILLA. Perfino del Presidente del Consiglio!

GAUDIOSO. È l'alleata di tutti i governi. e spunta ovunque, non soltanto nelle provincie occidentali dell'isola. Fa il buon tempo e il

cattivo tempo, fa la politica delle acque, domina e controlla i mercati, sovraneggia durante le elezioni amministrative e politiche, suggerisce i candidati e li appoggia. Organizzata naturalmente e senza destar sospetti nei cosiddetti « circoli dei civili », si presenta con posizioni di avanguardia all'avvento del fascismo e di esso costituisce i quadri nel capoluogo e nei comuni. Disturbata dalla mafia minore, aiuta il prefetto Mori a combatterla, creando negli italiani l'illusione che la mafia fosse stata sbaragliata e distrutta.

Il contadino siciliano era ed è fondamentalmente buono. Il solo fatto che il di lui padrone fosse un prepotente e un mafioso doveva far sorgere in lui una istintiva ripugnanza per la mentalità mafiosa. Ma egli non può vivere avulso dal sistema. « Se lo tentasse, sarebbe subito fatto segno alle ire della mafia, di cui il signore e il governo dispongono e di cui approfittano per avvilarlo e incatenarlo ». Non è questo — aggiungeva il De Felice — l'ambiente in cui lo costringete a vivere e che di un uomo onesto ha fatto un delinquente ?

A chi rivolgeva il De Felice questa domanda sempre attuale? Verso chi vola il pensiero dell'uomo della strada, stupefatto dal coro di interesse che in tutto il mondo ha suscitato l'annuncio della morte di un capo mafia siciliano? A chi rivolge il pensiero oggi che la mafia si è alleata, tramite i siculo-americani, con il gangsterismo nord-americano?

Non sarete stupiti che noi, continuatori delle tradizioni parlamentari dei nostri vecchi, noi parlamentari di sinistra, italiani di Sicilia, osiamo e abbiamo l'ambizione di chiedervi conto del perché nel mondo si debba parlare ancora della Sicilia come terra della mafia. E lo facciamo più volentieri dei nostri antichi, oggi che le alleanze internazionali della mafia, con una rete molto più fitta di interessi, costringono ad occuparsi di contrabbandi di sigarette, di stupefacenti, di tratta delle bianche, come anche di petrolio e di politica del petrolio.

La colpa è, al solito, della posizione strategica della Sicilia. Affermazione che per tutto il secolo scorso dette vita al mito degli inglesi in Sicilia; e oggi, dopo il movimento indipendentista, a un altro mito, per cui si è umoristicamente detto, anche da giornali vicini al Governo, che il progettato ponte sullo stretto di Messina costituirà la via più breve per gli Stati Uniti d'America.

E riconoscete anche in cuor vostro che, se solamente noi della sinistra ci occupiamo di queste cose, non è soltanto per partito preso

o perché vogliamo dir male a ogni costo dei vostri amici di oltre Atlantico, ma per fare opera di moralizzazione; e per questo intendiamo onestamente lottare per togliervi in Sicilia e nel Mezzogiorno il monopolio politico che voi intendete a ogni costo mantenere attraverso svariate forme di asservimento, dalle paure religiose alla mafia politica e non politica.

Si comprende pertanto il motivo della paura folle che suscitò in Sicilia il primo propagarsi dell'idea socialista attraverso la formula e l'organizzazione dei « fasci dei lavoratori » tra il 1891 e il 1893. Quando essi spiegarono al vento della libertà la loro bandiera rossa di giustizia sociale, i contadini videro una nuova forza nella nuova organizzazione, la compresero e, abbattendo l'associazione criminosa che si chiamava mafia, si iscrissero a migliaia ai fasci dei lavoratori.

Allora cosa fa il Governo? Scioglie l'organizzazione e proclama lo stato d'assedio. Ma quando l'operaio rimane isolato e nell'impossibilità di rivolgersi a un'organizzazione operaia che lo protegga e ne garantisca gli interessi, a chi si rivolgerà? Così, ricorda ancora il De Felice, « si sviluppa e si impone la mafia. Per mezzo della mafia si acquista la protezione degli amici della città, e degli « amici degli amici », cioè dei signori e degli uomini politici. Ciò dà forza e fiducia alla mafia, e la mafia non si può sradicare ».

I governi, tutti i governi italiani, hanno messo i lavoratori siciliani nella triste condizione di chiedere alla mafia e alle cricche della mafia politica quella protezione che normalmente potrebbero trovare nelle loro organizzazioni.

Ma nel nuovo regno, specialmente dopo l'avvento al potere della sinistra storica e l'instaurazione del trasformismo depretisiano, lo spirito della mafia non è più alimentato esclusivamente dal baronaggio, non è più alimentato da certi organi di polizia, non è più alimentato dal padrone prepotente o dal gabelloto, ma ecco spuntare all'orizzonte del sistema il candidato governativo e il deputato; « l'ingiustizia, la sopraffazione, la violazione della legge fecero capo sistematicamente al deputato, il quale teneva anzi a qualificarsi governativo ». Così il Colajanni.

Ai sognatori di nuovi sistemi elettorali nel paese e in Sicilia, ai nostalgici più o meno autorevoli del ritorno al collegio uninominale, ricorderemo quello che i parlamentari di sinistra, fra il 1893 e 1919, costantemente ripeterono nei loro interventi sugli inconvenienti del sistema.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

Voi perseguite la vecchia politica dei favori, savoina e fascista, e con una politica di divisione volete fare del mezzogiorno d'Italia e delle isole la Vandea della reazione.

Le preoccupazioni della mafia e del banditismo spiegano i più recenti assalti e le devastazioni alle sedi dei partiti e delle organizzazioni di sinistra nelle province che sono state teatro delle sciagurate imprese dei fuorilegge.

Molti anni or sono, ad una interrogazione dell'onorevole Paternostro, un conservatore, sulle condizioni della pubblica sicurezza in Sicilia, l'onorevole Gioiatti rispondeva di dovere onestamente riconoscere che nel periodo di tempo in cui erano stati costituiti i « fasci » dei lavoratori, i reati erano diminuiti, e che era andato aumentando il numero dei reati di cui si riusciva a conoscere e a punire gli autori.

Sfuma pertanto la leggenda di una tendenza organica dei siciliani all'azione delittuosa. Le peculiari differenze tra la Sicilia orientale e la Sicilia occidentale, per cui nella Sicilia orientale il Risorgimento fu condotto con tendenze unitarie e repubblicane, mentre nella Sicilia occidentale venne condotto con intendimenti indipendentistici e monarchici, costituiscono la prova come fin da allora sulla Sicilia gravassero due diverse strutture economiche.

E se noi estendiamo questo nostro rapporto alle altre regioni d'Italia, possiamo andare al fondo delle cose e vedere come le situazioni della Sicilia e del mezzogiorno d'Italia in genere siano fondate su strutture economiche diverse.

L'onorevole Codronchi nel 1894 al tribunale di Roma dovette onestamente dichiarare: « Tutti i partiti in Sicilia si sono serviti della mafia, meno che il partito socialista ». Era un cattivo esempio che il partito socialista non si servisse dell'opera della mafia. Non ci stupiamo quindi come, allora, nella famosa riunione di proprietari, nobili e borghesi, nella sala Ragona di Palermo, ricordata dal Colajanni, e in un'analoga riunione a Caltagirone, fossero state presentate proposte strane al governo, come quella di non estendere la cultura elementare al popolo. Ma non sarebbe stato meglio che quei privilegiati avessero fatto emenda di secoli di ingiustizia di cui erano gli eredi e i depositari ?

Come hanno potuto fare, negli anni più recenti, socialisti e comunisti a entrare nell'antro dell'orco ? Come hanno potuto condurre una impari lotta con le forze dei fuorilegge che si giovavano — direttamente o in-

direttamente — di forze occulte ? Non saremmo arrivati alla conclusione che lo spirito che genera e alimenta la mafia sia il Governo, o meglio tutti i governi che si sono succeduti in Sicilia da secoli ?

Onorevole sottosegretario, non avrò il cattivo gusto di attribuire al vostro partito le responsabilità storiche di avvenimenti antichi di secoli, ma non esito ad attribuirvi questa responsabilità come espressione del ceto dirigente tradizionale.

Avrà inizio, fra giorni, il processo ai sopravvissuti della banda Giuliano, per l'effe-rata strage di Bellolampo, alla periferia di Palermo, in cui, nella notte fra il 19 e il 20 agosto 1949, trovarono la morte sette carabinieri attratti in un'imboscata e incappati con il loro camion in una mina anticarro. Una vera azione bellica, che dimostrava il grado di preparazione e di efficienza della banda, tanto più grave in quanto la banda in quel momento dimostrava di avere l'iniziativa anche nei confronti della pubblica sicurezza.

In quell'occasione, il ministro dell'interno, onorevole Scelba, ebbe ad affermare: « Occorre spezzare l'omertà che protegge i fuorilegge », e aggiunse che « i banditi si giovano, oltre che della complicità della povera gente, di complicità più alte. È là che bisogna colpire con energia, e subito; senza riguardo nemmeno ai blasonati ».

Con queste parole l'onorevole ministro ha confermato l'esattezza storica delle note sociologiche del Colajanni e del De Felice. Ma quanti cori di protesta non sollevarono quelle nude verità, e quanti non ne sollevaranno le nostre ! E si badi che sono passati sessant'anni, e siamo costretti a lamentare le stesse cose.

Per analoghe affermazioni fatte alla Camera il 22 giugno 1949, il ministro dell'interno si era meritato il bacio in fronte dell'onorevole De Gasperi, oltre che il coro di consensi della stampa governativa e della cosiddetta stampa indipendente. Ma vi furono delle perplessità, e queste perplessità furono sollevate da parte nostra e da parte della stampa di sinistra, sulle possibilità che il ministro dell'interno potesse veramente dare esecuzione alla sua promessa.

Oggi il Governo non può più ignorare l'esistenza di intimi rapporti fra la democrazia cristiana e i rappresentanti dell'alta politica, dell'alta società e dell'alta finanza; non può più ignorare i rapporti fra mafia e taluni esponenti del partito di maggioranza. Il Governo è venuto meno alla sua promessa, e la cosa è tanto più commentata quanto più si

mantiene il riserbo e il mistero sulle strane morti (almeno per quanto riguarda i mandanti) avvenute nel carcere dell'Ucciardone. A questo punto, credo opportuno inserire alcuni interessanti rilievi di Michele Pantaleone comparsi sull'*Avanti!* del 23 aprile di questo anno: «La verità è che l'omertà, che per tanti secoli è stata legge e costume della mafia, va diventando sempre più costume di vita della democrazia cristiana; e la mafia, che è stata la piaga della sola Sicilia, va diventando sempre più fenomeno nazionale con rapporti e legami con il gangsterismo internazionale che, influenzando la vita politica americana, automaticamente influenza la vita pubblica della nostra Italia». Indesiderabili gangsters siculi-americani sono stati mandati via dagli Stati Uniti d'America e forse alloggiano in alberghi della riviera di Chiaia a Napoli o di via Veneto a Roma « Il fenomeno mafia non è più un problema circoscritto nell'ambito della regione siciliana, ma è diventato un problema di primaria importanza nella politica interna della nazione. Ciò è dovuto al fatto che la mafia, con le esperienze politiche fatte, ha compreso di essere una forza preziosa per il potere esecutivo. Essa sa di essere la « vera » forza nella lotta contro le forze del lavoro e come tale si è inserita come terza forza politica, inviando i suoi uomini nelle assemblee legislative e rivendicando per alcuni di essi cariche ed incarichi di alta responsabilità politica. La differenza tra i rapporti fascismo-mafia e mafia-democrazia cristiana sta nel fatto che la dittatura fascista assorbì la mafia quando, raggiunto il potere, si trasformò essa stessa in mafia; mentre la democrazia cristiana, pur non avendo raggiunto la dittatura, è già mafia con toni ed atteggiamenti di mafia, fino al punto da coprire con l'omertà governativa fatti e delitti che offendono la democrazia e anche la civiltà. Ed è per questo che oggi il problema della mafia non è più problema delinquenziale siciliano, ma è diventato problema di costume, perché la mafia è riuscita a trasferire i suoi metodi, i suoi costumi e la sua legge nelle più alte sfere del potere esecutivo. È puro atto di omertà mafiosa l'impedire la costituzione della Commissione parlamentare di inchiesta per acclarare le verità emerse al processo di Viterbo per la strage di Portella della Ginestra, Commissione che, forse, avrebbe potuto salvare la vita all'ex questore di Palermo, Ciro Verdiani, morto di *angina pectoris*, all'onorevole Cusumano Geloso, morto anche lui di *angina pectoris*, nonché ai banditi Pisciotta e Russo,

morti nel carcere di Palermo anche loro... per *angina pectoris* ».

Sono queste le ragioni che spingono il partito socialista italiano a riproporre al popolo la necessità della nomina della Commissione parlamentare d'inchiesta, allora respinta.

Ora, siamo al processo per la strage di Belolampo nel quale figura anche il famoso Badalamenti. Come al solito, vedremo e sentiremo contestare come non pertinenti, domande e interrogativi che, se soddisfatti, potrebbero forse chiarire tutta l'intricata matassa. Non è un'illusione pretenderlo?

La cronaca di questi ultimi anni ha registrato, per quanto le è stato possibile, fatti e circostanze che ricordano stranamente, anche per il ricorso della topografia dei luoghi, fatti ed avvenimenti che l'onorevole Tajani faceva palesi alla Camera nel 1875. Uno di questi, tra i più gustosi, è ricordato dal Colajanni, il quale ricorda che negli anni immediatamente anteriori al 1899 nel circondario di Termini Imerese era stato ucciso da un suo amico un brigante. Un delegato di pubblica sicurezza promette e consegna all'assassino un passaporto per l'estero ed egli corre, due giorni dopo che il brigante era morto, ad « assassinarlo » per intascare la taglia. Sono circostanze che ricordano fatti quasi analoghi. Proprio ieri è comparsa una notizia dell'agenzia *Europa*, riprodotta dal *Messaggero*, nella quale si parla dell'eventualità del proscioglimento in istruttoria del capitano Perenze.

Il Governo, all'epoca della misteriosa uccisione del bandito Giuliano, sembrò impassibile di fronte a tutte queste cose: parve preso da un'atarassia di natura mistica « Esigenze di Stato »; ma, al fondo di esse, vi è questa semplice filosofia: si tratta di canaglia! Voi dite: non possiamo compromettere il prestigio della polizia per dare ragione ad altra canaglia; e, pensando come altri prima di voi ha pensato, aggiungete: noi non possiamo compromettere il prestigio del vecchio ceto dirigente siciliano per dare ragione a dei melanconici. La Sicilia è quella che è, a noi importa che essa non dia fastidio allo Stato italiano e, per il resto, i siciliani se la vedano tra loro.

È opera di educazione, questa? Ciò dimostra che il Governo si trova ancora sul piano della politica savoina, che non intendeva assolutamente guastarsi con l'artistocrazia e con i vecchi ceti dirigenti. Ma lo Stato italiano si era assunta l'altissima finalità dell'unificazione morale di tutto il paese. Voi a questo avete rinunciato, subendo i ricatti della nobiltà, dell'alto clero e del ceto che mantiene il mono-

polio economico, e quindi politico, dell'isola. Trentasei cittadini, tra dirigenti sindacali e contadini, hanno trovato la morte in Sicilia da quando comandate voi. Diteci i nomi, o almeno tentate di cercarli, dei mandanti di tutti questi assassini. Diteci i nomi, o almeno tentate di cercarli, dei mandanti della strage di Portella della Ginestra. Cercate di conoscere i nomi dei responsabili lontani della strage di Bellolampo. Noi ricorderemo pietosamente, unitamente a quelli dei nostri, i nomi dei carabinieri periti a Bellolampo, perché essi sono anche nostri, perché proletari e figli di proletari.

Ciò che a voi preme (e ve lo vietano le alleanze siciliane) è che non si conoscano i nomi dei mandanti, vicini e lontani, la mano occulta che ha creato e continua a creare tanto disordine morale in una nobilissima regione, screditandola agli occhi del mondo; quasi seguendo una tradizionale politica diretta a tenere i siciliani continuamente in orgasmo. Questa politica di compromesso non ha soltanto nuociuto alla canaglia, ma alla parte più onesta, più sana e laboriosa, costituita dai lavoratori, dai ceti produttivi, dai piccoli e medi operatori economici, il ceto sul quale lo Stato storico ha fatto sempre pesare prevalentemente la pressione fiscale e del quale si è sempre ricordato non diversamente che per questa circostanza. Tutte le male arti della vostra politica e dei partiti a voi più vicini sono state dirette a impedire la naturale alleanza di tutti i ceti oppressi dalla pressione fiscale e di classe.

Noi siamo, per legge di natura, i vostri naturali avversari. Negli anni 1892 e 1893, organizzando quei ceti che ora vi sforzate di tener divisi sotto l'usbergo del sentimento religioso, eravamo qua e là riusciti a recidere i tendini alla mafia. E vi eravamo riusciti predicando una semplice filosofia, la filosofia dell'amore, della fraternità e della giustizia; una predicazione conforme alla sensibilità e allo stato d'animo di plebi da secoli assetate di giustizia e bisognose di tutto. Come per incanto, in tutte le sezioni di « fasci di lavoratori » si vide il crocefisso, simbolo di sacrificio e di redenzione. I grandi mafiosi tremano, tremano gli ipocriti. Le donne di Piana dei Greci e di altri comuni delle Madonie disertano le chiese, e lo dicono apertamente nelle interviste ai giornalisti di quotidiani del continente. Le disertano perché i preti parteggiano per i ricchi. Questo facilita la diffusione di chiese evangeliche in Sicilia.

Ma la grande mafia, l'aristocrazia, gli ipocriti, i ladri non si smarriscono; c'è Crispi,

il gran santone della patria in pericolo. In quella occasione si manifesta nella maniera più cruda tutta la vecchia mentalità feudale accuratamente nascosta sotto gli orpelli di una cristianità formale; e, come dirà Luigi Pirandello in un suo romanzo giovanile, *I vecchi e i giovani*, essa si fa forte di un « patriottismo affagottato, preso in braccio per farsene scudo ai sassi del popolo censore ».

E qui, concludendo, torna acconcio ripetere quello che il Colajanni ripeteva nelle sue furibonde invettive parlamentari. Lo accetti il Governo come un ammonimento della storia! Diceva il Colajanni: « Si può debellare la mafia coi metodi mafiosi? Si può combatterla servendosi dei mafiosi nei momenti elettorali? Si può restituire nei cittadini con la iniquità sistematica, con la illegalità fatta regola, la fede nella giustizia e nella legge? No, mille volte no; perciò la mafia del governo ha rigenerato la mafia dei cittadini. Per combattere e distruggere il regno della mafia è necessario, è indispensabile che il Governo italiano cessi di essere il re della mafia ».

Mi sembra di sentire da qualche parte l'osservazione: ma allora ci vuole un governo « forte »! No, onorevoli colleghi, non un governo forte, ma un governo « legale ». La forza di un governo riposa sui consensi spontanei dei cittadini e si commisura dal comportamento di essi nelle grandi crisi, quali le guerre. I governi tirannici, in epoche recenti, hanno perduto tutte le guerre.

Sul problema della legalità, i giuristi del medioevo fecero il naturale accostamento di *lex legalis* e di *princeps legalis*. E badate bene che essi teorizzavano sul concetto di tirannide. Lo Stato etico deve essere quindi legale.

Ma non mi reputerei abbastanza marxista se per un sol momento potessi credere alle vostre buone intenzioni. Il problema di risanamento morale del Mezzogiorno e delle isole è problema di modificazione di struttura economica. Se la diversità di struttura economica delle altre regioni ha potuto sbaragliare con il benessere economico le forze della illegalità, e, grazie alla solida organizzazione operaia, ha potuto modificare le forme più arretrate dei rapporti di classe, questo nel mezzogiorno d'Italia e nelle isole non è stato possibile, per cui quelle regioni rimaste in uno stato di arretratezza, devono subire l'onta e l'umiliazione di rappresentare ancora agli occhi del mondo il tipo ideale di ambiente politico suscettibile di tutti gli esperimenti e

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

di tutte le umiliazioni, che vanno dalla destinazione in esse dei peggiori funzionari alle peggiori alleanze politiche, alle più nauseanti collusioni. Motivo per cui il Governo e il partito di governo, che al centro sono ancora riluttanti ad allacciare determinate alleanze, lo hanno fatto nella maniera più sfrontata nella formazione dei governi (o amministrazioni) regionali in Sicilia e in Sardegna, nelle amministrazioni provinciali e comunali, e nella tattica elettorale.

La realtà è che la democrazia cristiana nelle nostre regioni si è trovata e si trova su posizioni di estrema retroguardia e di estrema conservazione, quali le vengono imposte dalla parte più retriva e conservatrice del proprio elettorato; per cui essa non si differenzia neppure per sfumature dagli altri partiti affini, a fianco dei quali si trova a proprio agio e gareggia in lealismo monarchico e non di rado fascista. E questo determina quella particolare politica periferica di larghe indulgenze da parte di prefetti e di questori, per cui il fenomeno del qualunquismo, del monarchismo e del missismo, vaghi fiori di campo di quella disgregazione sociale che è il mezzogiorno d'Italia con le isole, sarà lasciato come fenomeno endemico e caratteristico, soprattutto perché quelle superfetazioni storiche non hanno né il programma né l'interesse di contribuire (e sarebbe un suicidio) alla modificazione strutturale del Mezzogiorno e delle isole.

Il partito di governo si è assunto anche questo ruolo particolare di manutengolo del malcostume politico e, quindi, della perpetuazione della diseducazione politica delle popolazioni meridionali.

Ho già detto che nel 1894, nella lotta con la mafia (grazie all'intervento massiccio dello Stato), la giovane organizzazione operaia e contadina di Sicilia uscì sconfitta. Questa constatazione costituisce per voi un'utile esperienza, che voi tradurrete in canone di vita. Ma sarà un'esperienza anche per noi. È la conferma che la nostra definitiva lotta nel mondo dovrà essere diretta contro lo Stato borghese fattosi malavita. È la formula ultima (il Guatemala insegna) escogitata dallo Stato borghese, mediante la quale, salvando le forme della legalità, affiderà le sue vendette alle forze della illegalità.

Mi sembra di ricordare che l'Italia può vantare un precedente in tal senso. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

« Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (848):

Presenti e votanti	389
Maggioranza	195
Voti favorevoli	371
Voti contrari	18

(*La Camera approva*).

« Istituzione di un'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli » (*Urgenza*) (1046):

Presenti	389
Votanti	246
Astenuti	143
Maggioranza	124
Voti favorevoli	229
Voti contrari	17

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aldisio — Alessandrini — Alicata — Amadei — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Andreotti — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Angioy — Antoniozzi — Arcamì — Ariosto — Assennato — Audisio.

Baccelli — Badaloni Maria — Badini Confalonieri — Baglioni — Baldassari — Balesi — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Baresi — Bartesaghi — Bartole — Basile Guido — Basso — Beltrame — Bensi — Benvenuti — Berloff — Berti — Bertone — Berzanti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biasutti — Bigi — Bima — Bogoni — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonino — Bonomi — Borellini Gina — Bottonelli — Bovetti — Bozzi — Breganze — Brodolini — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzi.

Cacciatore — Caiati — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calasso — Campilli — Candelli — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Cappugi — Caprara — Carcaterra — Caroleo — Cassiani — Castelli Edgardo —

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

Castelli Avolio Giuseppe — Cavaliere Stefano — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Ceccherini — Ceravolo — Cervellati — Cervone — Chiaranello — Chiarini — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Coggiola — Colitto — Colleoni — Colognatti — Colombo — Compagnoni — Concas — Conci Elisabetta — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Guido — Cottone — Cremaschi — Curcio — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Daniele — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Caro — De' Cocci — Degli Occhi — Delcroix — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Maria — De Marsinich — De Martino Carmine — De Marzi Fernando — De Meo — D'Este Ida — Diaz Laura — Di Bernardo — Diecidue — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — Driussi — Ducci.

Ebner — Ermini.

Fabriani — Facchin — Failla — Fanfani — Faralli — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri Pietro — Ferri — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Foresi — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Gennai Toniatti Erisia — Geraci — Geremia — Germani — Giacone — Gianquinto — Giglia — Girauo — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gotelli Angela — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Graziosi — Grezzi — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Gullo.

Helfer.

Invernizzi.

Jacometti — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Làconi — Lami — La Rocca — Larussa — Li Causi — Lombardi Ruggero — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi — Luzzatto.

Magnani — Malagodi — Malagugini — Mancini — Mannironi — Manzini — Marangone Vittorio — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marenghi — Marilli — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzano — Marzotto — Masini — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Mattarella — Matteotti Giancarlo — Maxia — Mazza — Mazzali — Me-

notti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Minasi — Montagnana — Montanari — Monte — Montelatici — Montini — Moro — Murgia — Musolino.

Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giuhana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicosia.

Ortona.

Pacati — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Pertini — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pieraccini — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pino — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preti — Priore.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Repposi — Resta — Ricca — Ricci Mario — Rigamonti — Riva — Roasio — Rocchetti — Romanato — Romano — Romita — Romualdi — Ronza — Rosati — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Rubeo — Rumor — Russo.

Sabatini — Saccenti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sangalli — Santi — Sanzo — Saragat — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Schiavetti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Socca — Scotti Alessandro — Secreto — Sedati — Segni — Selvaggi — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Simonini — Sodano — Sorgi — Spallone — Stella — Stucchi — Sullo.

Tambroni — Taviani — Terranova — Tinzl — Titomanlio Vittoria — Tognoni — Tonetti — Tosato — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchiatti — Vedovato — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini — Vigo — Vigorelli — Villa — Villabruna — Villani — Vischia — Viviani Arturo — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannoni.

Si sono astenuti:

per il disegno di legge n. 1046:

Alicata — Amadei — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Angelini Ludovico — Angelucci Mario — Angioy — Assennato — Audisio.

Baglioni — Baldassari — Barbieri Orazio — Basso — Beltrame — Bensi — Berti —

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

Bettiol Francesco Giorgio — Bettoli Mario — Bigi — Bogoni — Boldrini — Borellini Gina — Bottonelli — Brodolini — Bufardeci.

Cacciatore — Calandrone Giacomo — Calasso — Candelli — Capacchione — Capalozza — Caprara — Cavallari Vincenzo — Cervellati — Cianca — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coggiola — Compagnoni — Concas — Corona Achille — Cremaschi — Curcio.

Del Vecchio Guelfi Ada — Diaz Laura — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — Ducci.

Failla — Faralli — Ferrari Francesco — Ferri — Fiorentino — Floreanini Gisella — Fogliazza — Fora Aldovino — Francavilla.

Gallico Spano Nadia — Gudioso — Gelmini — Geraci — Giacone — Ginguanto — Gomez D'Ayala — Grasso Nicolosi Anna — Grezzi — Grifone — Grilli — Guadalupi — Gullo.

Invernizzi.

Jacometti.

Laconi — La Rocca — Li Causi — Lopardi — Lozza — Luzzatto.

Magnani — Malagugini — Mancini — Marangone Vittorio — Marchionni Zanchi Renata — Marilli — Masini — Mazzali — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Minasi — Montagnana — Montanari — Montelatici — Musolino.

Natoli Aldo — Natta — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto.

Ortona.

Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pelosi — Pertini — Pieraccini — Pigni — Pino — Pirastu — Polano — Pollastrini Elettra.

Ravera Camilla — Ricci Mario — Rigamonti — Roasio — Ronza — Rossi Maria Maddalena — Rubeo.

Saccetti — Sala — Sampietro Giovanni — Santi — Scappini — Scarpa — Schiavetti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Semeraro Santo — Silvestri — Spallone — Stucchi.

Tognoni — Tonetti — Turchi.

Vecchiatti — Villani — Viviani Luciana.

Walter.

Zamponi.

Sono in congedo:

Angelini Armando.

Borsellino — Del Bo.

Di Stefano Genova — Dominedò.

Farinet.

Guglielminetti.

Schiratti — Sparapani.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, al fine di conoscere le ragioni della inattesa controversia insorta tra i suoi uffici ed il comune di Milano per quanto riguarda la sistemazione delle « Ferrovie Varesine » e sulle possibilità di comporre il dissidio avendo riguardo non soltanto alle valutazioni di ordine tecnico ma anche a quelle di ordine politico-amministrativo, che interessano lo sviluppo della città e le attuali condizioni di minorazione di un vasto ed importante quartiere di Milano.

(1200) « DEGLI OCCHI, MAZZALI, CALVI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza del pauroso aumento degli infortuni sul lavoro, mortali e non, verificatisi in provincia di Brescia in questi ultimi anni; e più precisamente per conoscere:

a) il numero degli infortuni, mortali e non, accaduti negli anni 1950, 1951, 1952, 1953 e 1954 (fino alla fine di luglio):

b) le cause ed eventuali responsabilità;

c) quali misure sociali intende prendere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per far cessare la lunga angosciosa sequela di omicidi bianchi che colpiscono i lavoratori della provincia di Brescia.

(1201) « NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se una commissione di concorso per titoli possa prospettarsi il quesito se un magistrato, partecipante a concorso ed investito di mandato parlamentare, sia promovibile al grado superiore, in considerazione dell'articolo 98 della Costituzione.

« Si rileva:

a) che la citata disposizione è compresa sotto il titolo III, sezione II, della Carta costituzionale, che tratta della pubblica amministrazione e quindi non può riguardare la magistratura, che forma oggetto del titolo IV della Costituzione;

b) che, consentendo il citato articolo 98 solo promozioni per anzianità, non previste dal vigente ordinamento giudiziario, il magistrato investito del mandato parlamentare

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

verrebbe a trovarsi in una posizione più grave di quella voluta dal costituente per il pubblico impiegato con mandato parlamentare, giacché questi potrebbe ottenere la promozione per anzianità, mentre il magistrato dovrebbe subire l'arresto definitivo della sua carriera, il che costituirebbe una vera e propria sanzione, non voluta certo dal costituente.

« L'interrogante richiede perciò che l'onorevole ministro precisi la posizione del magistrato parlamentare, tenendo presente che più magistrati deputati e senatori hanno, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, conseguito la promozione al grado superiore, e che la nuova interpretazione, che si vorrebbe dare all'articolo 98, darebbe luogo ad una disparità di trattamento non rispondente a giustizia.

(1202)

« CAROLEO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza del fatto che il 29 luglio 1954 l'ingegnere Padroni, ritenuto il diretto responsabile del disastro in cui il 4 maggio 1954 trovarono la morte 42 minatori di Ribolla, è sceso in miniera determinando la più viva indignazione da parte dei minatori che hanno sospeso il lavoro; e per sapere, anche al fine del mantenimento dell'ordine pubblico, se intende intervenire almeno per imporre l'allontanamento da Ribolla del Padroni stesso.

(1203) « TOGNONI, BARDINI, ROSSI MARIA MADDALENA, BIGIANDI, BAGLIONI, ZANNERINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti immediati il Governo intenda prendere di fronte alla deliberazione presa dalla sezione regionale Zolfi della Federazione industriali della Sicilia di procedere per il 20 agosto alla chiusura delle miniere di zolfo in Sicilia.

(1204)

« ROBERTI, BASILE, MARINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali siano i suoi intendimenti di fronte alla grave situazione determinatasi tra i produttori ortofrutticoli di Metaurilia di Fano per una rovinosa malattia che colpisce le piante di pomodoro e che, in taluni casi, distrugge dal 70 al 100 per cento del prodot-

to, e, in particolare, se non ritenga di inviare una commissione tecnica per esaminare *in loco* le conseguenze della malattia sulla produzione futura; di realizzare campi sperimentali per la produzione ortofrutticola; di costituire in Fano un laboratorio per lo studio scientifico per le malattie delle piante; di risarcire i produttori danneggiati dalla malattia. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(6854)

« CAPALOZZA, MASSOLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, sul progetto della strada tra Sapigno e Maiano, richiesta dal comune di Sant'Agata Feltria. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(6855)

« CAPALOZZA, MASSOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non ravveda l'opportunità di derequisire gli appezzamenti di terreno siti nei pressi della stazione ferroviaria di Calalzo (Belluno) sui quali durante l'ultima guerra il Genio militare costruì alcune baracche in legno. Ciò in considerazione che detti terreni costituiscono pertinenze di tre alberghi siti nelle immediate vicinanze, pertinenze necessarie per un conveniente miglioramento della recettività alberghiera di quella importante zona turistica.

« È da aggiungersi che è possibile al Genio militare reperire altro terreno adatto ai medesimi scopi, disponibile nei pressi di quello oggetto della presente interrogazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6856)

« CECCHERINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga opportuno rivedere il criterio di applicazione dell'imposta generale sull'entrata ad ogni atto economico nella vendita di partite di olio di oliva da parte dei commercianti grossisti del prodotto e di limitare invece tale imposta all'atto iniziale di vendita, in modo da porre fine allo smercio clandestino dell'olio d'oliva, con definitivo danno dei commercianti e del fisco. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6857)

« LENOCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se non ritenga opportuno vietare la miscela del rettificato B con l'olio d'oliva,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

sancita dal regio decreto-legge 27 settembre 1936, n. 1986, e ciò per le seguenti ragioni di ordine economico ed igienico:

a) perché il commerciante grossista non può reggere alla concorrenza dell'industriale produttore di rettificato B, il quale vende tale prodotto al grossista allo stesso prezzo che pratica al dettagliante, con l'aggravante dell'imposta generale sull'entrata;

b) perché il commerciante grossista, costretto da una concorrenza prestabilita per legge (regio decreto-legge 27 settembre 1936, n. 1986) a favore dell'industriale, trova modo di ricorrere a miscele di olii di altra natura, quali grassetti, lino, semi, ecc., che purtroppo trova in commercio, a tutto danno della pubblica salute.

« A causa di tali intollerabili miscele, il prezzo di vendita di tali tipi di olio, che purtroppo vanno venduti sotto la denominazione di olio di oliva, è tanto basso da svilire conseguentemente i prezzi degli olii vergini di oliva, a tutto danno dei produttori agricoli.

« L'interrogante chiede che il rettificato B, come gli altri derivati e surrogati, sia messo in commercio da solo, come avveniva prima del decreto-legge succitato, od associato agli olii di semi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6858)

« LENOCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere come intendano provvedere affinché siano condotte a buon fine le trattative da tempo iniziate con le autorità francesi allo scopo di assicurare il mantenimento della pensione a quei cittadini italiani di Briga e Tenda che già ne godevano da parte dell'Istituto nazionale previdenza sociale e che ne sono rimasti privi perché sono passati sotto l'amministrazione francese in forza del Trattato di pace. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6859)

« GIOLITTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le cause dell'eccessivo ritardo nella rivalutazione delle pensioni conferite dalla legge n. 966 del 27 dicembre 1953, pubblicata il 31 dello stesso mese, riparatrice delle misere condizioni dei più vecchi impiegati e salariati degli enti locali nonché degli insegnanti iscritti alla sezione autonoma; e se non ritenga di aumentare le possibilità di una sollecita sistemazione, affinché, dopo sette mesi di attesa, siano sod-

disfatte le giuste aspettative, con preferenza a favore dei più anziani per età e per il collocamento a riposo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6860)

« BALLESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se intenda disporre con tutta sollecitudine il finanziamento totale o, quanto meno, del secondo lotto del piano di ricostruzione del comune di Ateleta (Aquila), che dovrebbe avere la precedenza assoluta su tutto, essendo il comune più distrutto d'Abruzzo e, forse, di tutta Italia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6861)

« LOPARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se intende finanziare al più presto — in considerazione della grave disoccupazione che imperversa in Ateleta e tenuto conto delle distruzioni totali subite da questo paese — i due cantieri di lavoro per la sistemazione di via Ciotola-Casa Ricci e di via Scullo, i cui progetti sono stati tempestivamente presentati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6862)

« LOPARDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se è stata accolta o in quale stato si trova la domanda inoltrata dal 7 ottobre 1950 dal comune di Castiglione Olona (Varese) per la costruzione di un acquedotto con i benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589.

« L'opera si rende sempre più urgente ai fini igienico-sanitari essendo i 600 abitanti della frazione Gornate Superiore e Caronno assolutamente sprovvisti di acqua potabile. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(6863)

« BENSI, PIGNI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se egli non creda opportuno e giusto presentare al Parlamento un disegno di legge per la estensione del beneficio della tredicesima mensilità ai ferrottramvieri andati in pensione prima del 1945. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6864)

« ALBIZZATI, BERNARDI GUIDO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere i motivi che ostacolano il sollecito compimento dei

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

lavori per il raddoppio del binario sulla linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria, tenendo presente che da ben due anni si lavora in tal senso nel limitato tratto Battipaglia-Agropoli (chilometri 30 circa), senza essere giunti a conclusione.

« Ciò lascia temere che — se si procederà per i restanti 370 chilometri con lo stesso ritmo — i lavori relativi non potranno essere ultimati che fra 15 anni e cioè 6 anni dopo la cessazione del funzionamento della Cassa per il Mezzogiorno.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se non si ritenga indispensabile — al fine dello snellimento e della razionalizzazione dell'opera — procedere ai lavori di raddoppio contemporaneamente in varie tratte, specialmente nelle zone pianeggianti (ad esempio Sant'Eufemia e Paola), ove i lavori stessi potrebbero essere subito iniziati e condotti a termine. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(6865)

« SPADAZZI, DE FALCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se corrisponde a verità la notizia pubblicata dalla stampa ligure circa l'annullamento e conseguente ripetizione della prova di esame orale nel concorso per il posto di primario di chirurgia presso l'ospedale civico di Imperia, e per conoscere i motivi di tale decisione che, nel giudizio della maggioranza della popolazione di Imperia, avrebbe avuto lo scopo di favorire un candidato legato da stretti vincoli di parentela al sindaco della città, nonché segretario provinciale della democrazia cristiana.

« L'interrogante chiede di sapere altresì se ha fondamento l'altra voce corrente, e pure riferita dalla stampa locale, secondo la quale le benemeritenze di carattere militare del vincitore del concorso sarebbero state in sostanza conteggiate due volte. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6866)

« NATTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti, per conoscere se essi, in relazione al grave incidente occorso a due operai il 19 luglio, non intendano disporre gli opportuni sopralluoghi ispettivi per l'accertamento delle responsabilità e per promuovere l'adozione urgente delle indispensabili misure che valgano a garantire

nel futuro l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori impiegati nella cava statale di Villa Inglese presso Torre del Greco (Napoli), gestita dalla ditta Iacomino. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6867)

« CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se e quando avrà luogo la sistemazione della rotabile Larino-Montorio nei Frentani-Montelongo in provincia di Campobasso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6868)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in San Giovanni in Galdo (Campobasso) della fognatura, compresa tra le opere ammesse al contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6869)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in San Giovanni in Galdo (Campobasso) dell'edificio scolastico, compresa fra le opere ammesse al contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6870)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in San Martino in Pensilis (Campobasso) dell'edificio scolastico, per cui è stato chiesto il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla relativa spesa di lire 85.000.000. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6871)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere riparati i danni recati dagli eventi bellici alla strada principale del comune di San Giovanni in Galdo (Campobasso), nonché all'edificio comunale, al muro di cinta del cimitero e al convento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6872)

« COLITTO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1954

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Tavenna (Campobasso) di case popolari. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(6873)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non creda urgente intervenire, perché siano ripristinate le opere di difesa, a suo tempo costruite lungo il fiume Volturno ed in seguito danneggiate dalle piene, per evitare che terreni fertilissimi del comune di Sesto Campano (Campobasso) siano erosi dalla corrente e subiscano spesso notevoli avulsioni, che promettenti raccolti, frutto di dure fatiche di numerosi conduttori diretti, vengano distrutti, aggravandosi le condizioni di miseria di gran parte della popolazione rurale di detto comune, mentre i contributi di bonifica subiscono notevoli aumenti occorre che siano eseguite con la massima urgenza opere dirette a garantire la piana di Sesto Campano dalle distruzioni del Volturno, in modo che sia data la tranquillità a centinaia di famiglie rurali, che si vedono private dell'unica fonte di lavoro e dell'unica possibilità di vita. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(6874)

« COLITTO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, ho presentato oggi una interrogazione sulla annunciata chiusura per il 20 agosto delle miniere di zolfo in Sicilia. La prego di farsi interprete presso il Governo, per ottenere una risposta prima delle vacanze.

PRESIDENTE. Interpellerò il ministro competente.

La seduta termina alle 21.15.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 11:

1. — *Svolgimento della proposta di legge:*

MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni all'articolo 10 della legge 13 giugno 1952, n. 690,

a favore degli insegnanti elementari colpiti dal divieto di cumulo delle pensioni (1031).

2. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

contro il deputato Pino, per i reati di cui agli articoli 610, 339 e 112 del Codice penale (violenza privata), 635 e 112 del Codice penale (danneggiamento), 582 del Codice penale (lesioni personali) e 614 del Codice penale (violazione di domicilio) (Doc. II, n. 72) — *Relatore:* Capalozza;

contro i deputati Ricci Mario e Cremaschi, per il reato di cui all'articolo 615 del Codice penale (violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale) (Doc. II, n. 100) — *Relatore:* Martuscelli;

contro il deputato Pertini, per il reato di cui agli articoli 303 e 286 del Codice penale (istigazione alla guerra civile) (Doc. II, n. 130) — *Relatore:* Musolino;

contro il deputato Sala, per i reati di cui agli articoli 414 e 633 del Codice penale (istigazione a delinquere e invasione di terreni) (Doc. II, n. 134) — *Relatore:* Foschini.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 (*Approvato dal Senato*) (1010) — *Relatore:* Marotta.

Alle ore 16:

1. — *Svolgimento della proposta di legge:*

VIVIANI LUCIANA ed altri: Concessione di un assegno a vita al signor Formisano Raffaele fu Pasquale (1024).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 (*Approvato dal Senato*) (1010) — *Relatore:* Marotta.

3. — *Svolgimento delle mozioni sulle aziende I.R.I.*

IL DIRETTORE *σ.* DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE
Vicedirettore

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI